

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	3
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti 39.7, 39.8, 44.06, 49.047 e 49.048 dei Relatori e relativi subemendamenti</i> ) .....	45
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	55
ALLEGATO 3 ( <i>Correzioni di forma approvate</i> ) .....	94
ERRATA CORRIGE .....	44

##### SEDE REFERENTE

Lunedì 17 giugno 2019. — Presidenza della presidente della VI Commissione, Carla RUOCCO, indi del presidente della V Commissione, Claudio BORGHI, indi del vicepresidente della V Commissione, Giuseppe BUOMPANE, indi del vicepresidente della VI Commissione, Alberto Luigi GUSMEROLI. — Intervengono la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli e il viceministro dell'economia e delle finanze Massimo Garavaglia.

**La seduta comincia alle 10.20.**

**DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.**

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 giugno 2019.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che il deputato Donno sottoscrive l'emendamento Bellachioma 30.1; il deputato Zanichelli sottoscrive l'emendamento Daga 24.3; la deputata Gelmini sottoscrive il subemendamento Prestigiacomo 0.38.39.7; il deputato Cannizzaro sottoscrive l'emendamento Faro 38.7. Comunica inoltre che il deputato Marchetti ritira l'emendamento a propria firma 40.1; il deputato Bianchi ritira l'emendamento a propria firma 10.18; il deputato Molinari ritira l'emendamento a propria firma 31.1; i rispettivi presentatori ritirano le proposte emendative Iovino 1.8, Carabetta 17.03 e Vallasca 10.9; il deputato Iezzi ritira l'emendamento a sua prima firma 43.15. Comunica altresì che le proposte emendative 6.014, 18.24 e 33.059 dei Relatori sono state ritirate.

Avverte inoltre che sono stati presentati le proposte emendative 39.7, 39.8, 49.047 e 49.048 dei relatori e i relativi subemendamenti (*vedi allegato 1*). Comunica che risultano inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative dei relatori:

I Relatori 39.7, in quanto prolunga dal 1° luglio 2019 al 31 agosto 2019 il termine a decorrere dal quale sarà applicabile alle procedure concorsuali per le assunzioni di personale presso i centri per l'impiego la disposizione secondo cui le graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente al 1° gennaio 2019 sono utilizzabili esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso;

I Relatori 39.8, in quanto dispone che le assunzioni di personale da parte dell'INPS – finalizzate all'attuazione del Reddito di cittadinanza, per cui è autorizzata, dal 2019, la spesa di 50 milioni di euro annui – non avvengano più nei limiti della propria dotazione organica, e incrementa di 1003 unità la dotazione organica del personale di Area C del medesimo Istituto;

I Relatori 49.048, che al comma 1 modifica la disciplina di riparto del prelievo erariale unico – PREU, contenuta nel decreto-legge n. 185 del 2008 al fine di destinare le relative risorse a Sport e salute Spa (anziché al Coni) per il finanziamento delle federazioni sportive e di altri soggetti sportivi, fermo restando il finanziamento dell'Unire e, al contempo, al comma 2, mantiene ferma fino al 31 dicembre 2019 la validità dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività di agente sportivo rilasciati dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2017, ovvero fino all'entrata in vigore della norma (contenuta nella legge di bilancio 2018) che ha istituito e disciplinato il Registro nazionale degli agenti sportivi.

Avverte inoltre che i seguenti subemendamenti all'articolo aggiuntivo 49.047 dei relatori devono considerarsi non ammissibili in quanto non intervengono sulla proposta emendativa, costituendo nuovi emendamenti al testo del provvedimento. In particolare si tratta dei subemendamenti: Pezzopane 0.49.047.2, che modifica il decreto-legge n. 113 del 2016, intervenendo sui commi 1 e 2 dell'articolo 3, al fine di prevedere in primo luogo un contributo straordinario di 10 milioni di euro annui per il comune de l'Aquila per ciascuno degli anni 2019 e 2021; Pezzopane 0.49.047.3 che modifica l'articolo 67-ter,

comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2012, al fine di prevedere assunzioni a tempo indeterminato nei comuni colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo; Pezzopane 0.49.047.4, che interviene sull'articolo 1, comma 1010, della legge di bilancio 2019 al fine di modificare il termine previsto per la comunicazione dell'ammontare dei danni subiti per gli eventi sismici in Abruzzo nel 2009; Pezzopane 0.49.047.5, che modifica l'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di intervenire sul numero di unità di personale che i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 in Centro Italia possono assumere; Pezzopane 0.49.047.6, che introduce per i territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo una conferenza permanente per l'approvazione della progettazione relativa alla ricostruzione; Pezzopane 0.49.047.7, che modifica l'articolo 35 del decreto-legge n. 189 del 2016 in merito alla osservanza di determinate fattispecie (DURC e contratti di lavoro) per la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici in Centro-Italia del 2016 e in Abruzzo 2009; Pezzopane 0.49.047.8, che modifica l'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 in merito alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili, per le spese relative alla classificazione statica e sismica per l'abitazione principale nelle zone sismiche 1, 2 e 3; Pezzopane 0.49.047.9 e 0.49.047.10, che recano disposizioni volte a ridurre l'ammontare dovuto dai contribuenti a seguito della sospensione di versamenti tributari e contributivi conseguenti agli eventi sismici del Centro Italia; Pezzopane 0.49.047.11, che disciplina e finanzia la realizzazione di un programma di sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016; Pezzopane 0.49.047.12, che riscrive parzialmente la disciplina relativa alla « Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia »; Mandelli 0.49.047.13, che reca disposizioni volte ad attribuire ai comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Sicilia il

26 dicembre 2018 la competenza per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture abitative di emergenza ubicate nei territori dei comuni stessi; Cortelazzo 0.49.047.15, che proroga al 2020 anche per le province la sospensione degli oneri relativi al pagamento dei mutui concessi da cassa depositi e prestiti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

Avverte inoltre che, per un mero errore materiale, nella versione distribuita dell'emendamento Bellachioma 29.1 (*nuova formulazione*), approvato nella precedente seduta, mancava l'indicazione dell'entrata in vigore delle modifiche apportate all'articolo 1, comma 216, della legge n. 145 del 2018. La presidenza si riserva pertanto di presentare una proposta di correzione di forma in tal senso.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento alle proposte emendative presentate all'articolo 1, avverte che l'emendamento Iovino 1.8 è stato ritirato. Esprime quindi, anche a nome del relatore per la V Commissione, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Comaroli 3.012, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi MARATTIN (PD) fa presente alla presidenza che è necessario concedere ai membri delle Commissioni il tempo di poter esaminare le riformulazioni proposte.

La Viceministra Laura CASTELLI precisa che la maggior parte delle riformulazioni che saranno proposte sono estremamente semplici.

Luigi MARATTIN (PD), replicando alla Viceministra Castelli, osserva che i deputati che svolgono seriamente il proprio lavoro esaminano ciò che sono chiamati a votare.

Carla RUOCCO, *presidente*, al fine di agevolare l'andamento dei lavori, invita i relatori a illustrare il testo della riformu-

lazione dell'articolo aggiuntivo Comaroli 3.012.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, fa presente, anche a nome del collega Raduzzi, che la riformulazione proposta dell'articolo aggiuntivo Comaroli 3.012 attiene sostanzialmente alla previsione degli anni di copertura finanziaria.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega) evidenzia che l'articolo aggiuntivo 3.012, a sua prima firma, è volto a dare stabilità alla riduzione del costo del lavoro, attraverso la proroga della durata di una norma introdotta nella legge di bilancio per il 2019.

Nell'accogliere la riformulazione proposta dai relatori, esprime, tuttavia, il rammarico per la mancata copertura finanziaria della misura proposta con riferimento all'anno 2022.

Maria Elena BOSCHI (PD), con riferimento alla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Comaroli 3.012, rileva un problema di metodo, concernente il fatto che, essendo stata presentata dai relatori, è priva di relazione tecnica, necessaria, invece, per valutare le coperture finanziarie.

Solleva poi alcune questioni di merito attinenti, innanzitutto, alla mancanza di copertura finanziaria per il 2022. Considerato che l'articolo aggiuntivo, come riformulato, introdurrebbe una norma che dispiegherebbe i suoi effetti dal 2023, rileva che sarebbe più opportuno intervenire con la prossima legge di bilancio in modo da garantire sistematicità a un intervento che oggi, invece, appare come un mero *spot*. Sottolinea, peraltro, l'incoerenza del Governo e della maggioranza, che hanno espresso parere contrario su importanti proposte emendative delle opposizioni, le quali, invece, avevano una copertura finanziaria riferita all'anno in corso.

Chiede al Governo di chiarire se le coperture finanziarie previste nell'articolo aggiuntivo in discussione attengano alle risorse stanziare per « Quota 100 », rile-

vando come evidentemente, in tal caso, rispetto alle previsioni fatte dall'Esecutivo, tale misura in realtà non stia funzionando.

Osservato che la misura prevista dall'articolo aggiuntivo in esame viene annunciata come favorevole alle imprese, essendo finalizzata alla riduzione del costo del lavoro, ricorda che a tale finalità sono state improntate tutte le misure adottate dai Governi della precedente legislatura, nonché gli emendamenti presentati dal suo gruppo alla legge di bilancio e al decreto-legge Crescita. Rileva, tuttavia, che, in pratica, per raggiungere tale finalità l'articolo aggiuntivo in esame, riducendo i contributi che le imprese devono versare all'INAIL, riduce, indirettamente, le risorse a disposizione dell'INAIL per i controlli da effettuare nelle aziende, in materia di sicurezza dei lavoratori. Pur rilevando che non vi è un rapporto di causa-effetto tra la riduzione del costo del lavoro e l'aumento delle morti sul lavoro verificatosi nei primi mesi del 2019, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di garantire all'INAIL le risorse necessarie per prevenire infortuni e decessi sul lavoro attraverso i controlli di sua competenza. Chiede, pertanto, alla rappresentante del Governo di chiarire se davvero il Ministro Di Maio abbia espresso un parere favorevole su tale proposta emendativa, che di fatto riduce le risorse dell'INAIL destinate allo svolgimento dei controlli.

Infine, chiede alla Viceministra Castelli se siano state depositate le relazioni tecniche riferite a una pluralità di proposte emendative, come richiesto più volte dalle opposizioni, auspicando, in caso contrario, che ciò possa avvenire entro la mattinata odierna.

Stefano FASSINA (LeU), condividendo l'obiettivo della riduzione del costo del lavoro, stigmatizza il fatto che la copertura finanziaria dell'articolo aggiuntivo in esame, pari a circa 200 milioni di euro all'anno, derivi dalla riduzione delle risorse destinate alla formazione, alla sicurezza sul lavoro e agli incentivi alle imprese destinati a tali fini. Ricorda come, a seguito dell'introduzione della disposizione

di cui al comma 1121 della legge di bilancio per il 2019, si siano ridotti i premi assicurativi INAIL, a scapito proprio della sicurezza sul lavoro. Ricorda, inoltre, che nel 2018 si è registrato un aumento del 10 per cento delle morti sul lavoro.

Con riferimento alla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Comaroli 3.012, si domanda per quale motivo il Governo non abbia deciso di utilizzare le risorse eccedenti, che si sono determinate in relazione a « Quota 100 » per gli anni successivi al 2022, per sostituire la copertura finanziaria oggi prevista per il triennio 2019-2021, che sottrae risorse alla formazione e alla sicurezza sul lavoro.

Auspica, quindi, che i relatori riconsiderino in tal senso la riformulazione proposta e si associa alla richiesta di presentazione della relazione tecnica, al fine di chiarire il motivo per cui solo dal 2023 si determinerebbe un risparmio significativo di risorse in relazione a « Quota 100 ».

Luigi MARATTIN (PD) chiede al Governo chiarimenti in relazione alla modalità di copertura individuata dalla lettera a) della riformulazione dell'articolo aggiuntivo Comaroli 3.012, osservando che la formulazione sembrerebbe configurare un meccanismo di auto-copertura, a suo avviso non utilizzato nel recente passato. Domanda, quindi, se la Ragioneria generale dello Stato abbia autorizzato tale copertura.

La Viceministra Laura CASTELLI fa presente, in primo luogo, che il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso una valutazione favorevole sull'articolo aggiuntivo Comaroli 3.012, come riformulato. Chiarisce che, come emerge dal testo della proposta emendativa in esame, la misura in esso prevista non incide sulle risorse destinate alla sicurezza sul lavoro e assicura che il Governo si impegnerà a trovare la copertura finanziaria per il 2022.

Evidenziata, inoltre, la rilevanza di una programmazione della riduzione del cuneo fiscale, come misura a sostegno delle im-

prese, ritiene importante introdurre sin d'ora la misura contenuta nell'articolo aggiuntivo in esame.

Con riferimento alle coperture finanziarie, fa presente che, in relazione al triennio 2019-2021, l'INAIL sta provvedendo a una riorganizzazione delle proprie risorse funzionale a non incidere sulle risorse destinate alla sicurezza sul lavoro e che la Ragioneria generale dello Stato ha « bollinato » le risorse dal 2023 in poi. Si tratta del *surplus* di risorse stanziato per l'attuazione di « Quota 100 ».

Ribadisce, pertanto, che il Governo si è impegnato nella riduzione del cuneo fiscale — obiettivo peraltro sollecitato dall'Unione europea — senza incidere sulle risorse destinate alla sicurezza sul lavoro.

Pietro Carlo PADOAN (PD), pur concordando sulla necessità di ridurre il cuneo fiscale e il costo del lavoro, sottolinea come una misura possa funzionare solo se è distribuita nel tempo. Chiede alla Viceministra Castelli di rispondere al quesito posto dal collega Marattin in ordine a quale sia il meccanismo di copertura previsto per il 2022, osservando che qualora si trattasse di una forma di auto-copertura, si determinerebbero degli effetti distruttivi sulla credibilità della medesima misura.

Stefano FASSINA (LeU), con riferimento a quanto affermato dalla Viceministra Castelli, invita il Governo a fornire al Parlamento eventuali atti adottati dall'INAIL, dai quali risulterebbe che sono state recuperate le risorse alle quali ha fatto riferimento la rappresentante del Governo. Ribadisce che la riduzione dei contributi dovuti dalle imprese all'INAIL si traduce in tagli ai programmi per la formazione e la sicurezza sul lavoro. Evidenza che una seria programmazione deve fondarsi su un orizzonte temporale certo. Associandosi alla richiesta avanzata dal deputato Marattin, di poter conoscere la relazione tecnica, chiede inoltre al Governo di chiarire per quale motivo i risparmi legati all'attuazione di « Quota

100 » si determineranno solo a partire dal 2023 e non già negli anni precedenti.

Gianluca BENAMATI (PD) esprime perplessità sull'effettiva volontà politica, da parte della maggioranza, di ridurre il cuneo fiscale, in quanto misure in tal senso si sarebbero potute introdurre nella legge di bilancio, mentre viceversa è stata compiuta la scelta di utilizzare le risorse disponibili per gli interventi in materia previdenziale sulla cosiddetta « Quota 100 » e per il reddito di cittadinanza. Rileva come, in tale occasione, la propria parte politica abbia sostenuto la necessità di prevedere interventi sul costo del lavoro, anche al fine di stimolare la crescita economica.

Osserva, altresì, come il taglio delle tariffe INAIL, di cui alla proposta emendativa in esame, si traduca sostanzialmente nella diminuzione delle risorse per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni. Giudica favorevolmente l'intento sotteso alla proposta emendativa in esame, ma rileva come il suo obiettivo, pur condivisibile, venga conseguito con misure sbagliate. Rileva, infatti, come tale proposta in esame presenti profili di notevole criticità per quanto riguarda la copertura finanziaria. In particolare, sottolinea come la copertura di cui alla lettera a) configuri sostanzialmente una norma « auto-coprente » e chiede chiarimenti circa le maggiori entrate cui essa fa riferimento. Sottolinea, infine, come sia necessario un approfondimento circa le risorse derivanti dai risparmi relativi alla cosiddetta « Quota 100 », in quanto anche il ricorso a tali ipotetici risparmi ai fini delle coperture desta notevole perplessità.

Silvia FREGOLENT (PD) osserva come la proposta emendativa in esame, laddove la sua formulazione non venga modificata, configuri un taglio che va a incidere essenzialmente sui costi sostenuti per la tutela della sicurezza sul lavoro e ritiene insoddisfacenti le assicurazioni fornite al riguardo dal Governo, rilevando come la legge, in quanto norma primaria, non può essere derogata da atti di organizzazione



interna dell'INAIL. Osserva, inoltre, come diverse proposte emendative non siano state accolte in quanto recanti misure che non dovrebbero trovare collocazione nel provvedimento d'urgenza in esame, bensì nella legge di bilancio, e come tale criterio si sarebbe dovuto applicare anche in relazione all'articolo aggiuntivo in discussione.

Ritiene insufficienti le risposte del Governo per quanto concerne la copertura finanziaria, in quanto a suo avviso il Ministero dell'economia e delle finanze non dovrebbe limitarsi a dichiarare che la norma è corretta, bensì specificare i motivi di tale valutazione, con particolare riferimento alla natura delle maggiori entrate di cui alla lettera *a*). Ribadisce, pertanto, la richiesta, già formulata nelle precedenti sedute, che le proposte emendative dei relatori siano corredate da relazioni tecniche, che a suo avviso difficilmente potrebbero essere positivamente verificate. Non comprende, infine, sulla base di quali valutazioni si ipotizzi a partire dal 2024 un risparmio sulla cosiddetta « Quota 100 ».

Maria Elena BOSCHI (PD) rileva come non siano state fornite, da parte della Viceministra Castelli, risposte alle domande formulate dal proprio gruppo. Osserva come il parere favorevole del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che evidentemente bisogna dare per scontato, evidenzi il proseguimento e la stabilizzazione delle misure già adottate, a partire dalla legge di bilancio, nel senso della riduzione delle tutele per i lavoratori. Ritiene necessario che gli interventi previsti dalla proposta emendativa in esame siano preceduti da un'interlocuzione con l'INAIL, in mancanza della quale andrebbero individuate risorse aggiuntive, al fine di evitare che il taglio delle tariffe vada a incidere sulla tutela della sicurezza dei lavoratori. Ribadisce, dunque, la netta contrarietà del suo gruppo alla proposta emendativa in esame e chiede ai relatori un ripensamento, in modo da poter affrontare la questione all'esito di una ri-

flessione che consenta di individuare la soluzione migliore.

Osserva, infatti, come non siano state fornite risposte sul tema delle coperture. In particolare, sottolinea come non risulti che le coperture recate dalla proposta emendativa in esame siano state verificate dalla Ragioneria generale dello Stato e stigmatizza il fatto che, nonostante vi sia stato, in considerazione dell'andamento dei lavori, molto tempo a disposizione, il Governo non si sia assunto la responsabilità di presentare proprie proposte emendative, verificate dalla Ragioneria generale dello Stato, affidando di fatto il compito di presentarle ai relatori, i quali non dispongono delle strutture tecniche necessarie per la verifica degli oneri finanziari.

Invita, conclusivamente, a ritirare la proposta emendativa in esame, al fine di approfondire la questione e di introdurre le relative misure nell'ambito di un futuro, ulteriore intervento normativo.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che le Commissioni procederanno alla votazione dell'articolo aggiuntivo Comaroli 3.0.12, come riformulato.

Luigi MARATTIN (PD) giudica grave che si proceda alla votazione senza che il Governo abbia risposto alle domande formulate dall'opposizione.

Carla RUOCCO, *presidente*, rileva come il Governo sia precedentemente intervenuto.

Luigi MARATTIN (PD) osserva come non sia stata data risposta alla domanda relativa alla verifica delle coperture da parte della Ragioneria generale dello Stato.

La Viceministra Laura CASTELLI ribadisce come sulla proposta emendativa in esame vi sia il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze.

Luigi MARATTIN (PD) rileva come tale risposta sia insufficiente, in quanto non

chiarisce quali siano le risorse individuate a copertura della proposta emendativa in esame.

Claudio MANCINI (PD) ritiene che, a fronte delle domande poste dall'opposizione al Governo, la presidenza delle Commissioni abbia il dovere di chiedere al Governo di rispondere.

Carla RUOCCO, *presidente*, rileva come il Governo sia già intervenuto.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Comaroli 3.012, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente*, sospende la seduta fino alle 11.45, al fine di consentire ai membri delle Commissioni di prendere contezza delle ulteriori proposte di riformulazione avanzate dai relatori, che sono in distribuzione.

**La seduta, sospesa alle 11.15, riprende alle 11.50.**

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che sono in distribuzione anche le riformulazioni degli emendamenti Daga 24.3 e Scagliusi 44.4.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, con riferimento alla riformulazione dell'emendamento Scagliusi 44.4, avente ad oggetto la rilevante tematica degli incentivi fiscali per promuovere la crescita dell'Italia meridionale, rinnova la richiesta, già avanzata in una precedente seduta in relazione ad una proposta emendativa a sua prima firma, che la Ministra per il Sud venga a riferire sulla richiamata questione, in modo tale da fornire elementi di maggior dettaglio.

Maria Elena BOSCHI (PD), intervenendo anch'essa sull'ordine dei lavori, fa presente che talune delle riformulazioni distribuite prima della sospensione della seduta, riguardano anche proposte emendative dei relatori già in precedenza presentate. Anche a voler prescindere da una

valutazione circa gli eventuali profili di ammissibilità del contenuto delle suddette riformulazioni, ritiene comunque necessario stabilire al riguardo un termine per la presentazione di subemendamenti, posto che le predette riformulazioni si configurano, in taluni casi, come vere e proprie nuove proposte emendative.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) e Francesco BOCCIA (PD) si associano alla richiesta da ultimo formulata dalla deputata Boschi.

Carla RUOCCO, *presidente*, nel riservarsi di assumere a breve una decisione al riguardo, ritiene comunque per il momento opportuno procedere nell'esame delle proposte emendative di iniziativa parlamentare che risultano ancora accantonate.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, formula un invito al ritiro sugli emendamenti Moretto 10.13 e Moroni 10.25, in quanto risulterebbero sostanzialmente assorbiti dall'emendamento 10.34 dei relatori, di cui raccomanda l'approvazione.

Gianluca BENAMATI (PD) chiede chiarimenti circa l'effettivo assorbimento dell'emendamento Moretto 10.13 da parte dell'emendamento dei relatori 10.34, dal momento che, qualora non sussistesse tale assorbimento, rimarrebbe valido solo l'invito al ritiro.

Carla RUOCCO, *presidente*, invita i relatori, qualora non ci siano i margini per considerare l'emendamento Moretto 10.13 assorbito dall'emendamento dei relatori 10.34, ad esprimere parere contrario.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, sottolinea che l'emendamento Moretto 10.13 è da ritenersi assorbito in quanto concerne la medesima materia, ovvero la cessione del credito.

Maria Elena BOSCHI (PD), pur esprimendo apprezzamento per la disponibilità dei relatori, sottolinea che i due emendamenti in questione propongono due soluzioni diametralmente opposte, dal momento che l'emendamento Moretto 10.13 prevede la cessione del credito alle sole banche, mentre l'emendamento dei relatori contempla anche l'ipotesi di una cessione a soggetti imprenditoriali.

Gianluca BENAMATI (PD), associandosi agli apprezzamenti della collega Boschi circa la buona volontà dimostrata dai relatori, sottolinea che la soluzione proposta dai relatori stessi sembra penalizzare le piccole aziende dal momento che prevede l'allargamento della platea dei potenziali beneficiari dello sconto fiscale ai sub fornitori, che non hanno grandi capacità fiscali, dell'azienda che effettua la ristrutturazione.

Carla RUOCCO, *presidente*, precisa che delle diciotto proposte di riformulazione, otto sono dei relatori. Tuttavia sette di queste – tutte ad eccezione dell'emendamento 44.4 – prevedono modifiche molto limitate. Pertanto, appellandosi al buon senso dei colleghi, fissa il termine della presentazione dei subemendamenti alle ore 13.30.

Francesco BOCCIA (PD), pur non mettendo in discussione il fatto che le modifiche introdotte con le riformulazioni siano minime, evidenzia che è del tutto inusuale che i relatori propongano delle riformulazioni di propri emendamenti, di fatto correggendo sé stessi. Inoltre rileva che nei testi delle riformulazioni fatti circolare non sono state evidenziate in grassetto le parti modificate. Invita pertanto gli uffici a predisporre un nuovo fascicolo delle riformulazioni, nel quale siano evidenziate le modifiche rispetto al testo originario.

Maria Elena BOSCHI (PD) chiede alla presidente di chiarire se intenda accedere alla richiesta dell'onorevole Boccia di predisporre un nuovo fascicolo degli emen-

damenti riformulati e di fissare un nuovo termine per i subemendamenti, ovvero se sia disponibile a posticipare il termine per la presentazione degli stessi subemendamenti.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione dei subemendamenti è da intendersi posticipato alle ore 15.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) chiede di chiarire se la riformulazione dell'emendamento 44.4 è da intendersi attribuibile ai relatori ovvero al collega Scagliusi.

Luigi MARATTIN (PD) sottolinea che si tratta a tutti gli effetti di un nuovo emendamento dei relatori, peraltro nella forma di un articolo aggiuntivo.

Carla RUOCCO, *presidente*, concorda con la precisazione del collega Marattin.

Luigi MARATTIN (PD) esprime grande disappunto per il fatto che sia stata presentata una nuova proposta emendativa dei relatori, dal momento che, nel corso di una riunione dei capigruppo delle Commissioni bilancio e finanze svoltasi giovedì scorso, era stato concordato che sarebbero state esaminate solo quattro ulteriori proposte emendative dei relatori. In cambio, l'opposizione avrebbe rinunciato ad utilizzare strumenti ostruzionistici.

Carla RUOCCO, *presidente*, sottolinea che il testo riformulato dell'emendamento 44.4 è collocato nel fascicolo delle riformulazioni e dunque, in base a quanto comunicato in corso di seduta, può essere subemendato entro le 15, indipendentemente dal fatto che sia stato riformulato dal collega Scagliusi o dai relatori.

Luigi MARATTIN (PD) ribadisce che in base agli accordi assunti nella riunione di giovedì scorso, Governo e relatori si erano impegnati a presentare solo quattro nuove proposte emendative.



Maria Elena BOSCHI (PD) chiede ai presidenti Ruocco e Borghi di farsi garanti dei diritti delle opposizioni e degli accordi raggiunti in sede di riunione dei capi-gruppo. Evidenzia che se l'attuale versione dell'emendamento 44.4 costituisce una riformulazione occorre valutarne l'ammissibilità e, a suo avviso, andrebbe considerata inammissibile in quanto si configura come articolo aggiuntivo. Se, al contrario, si tratta di un nuovo emendamento dei relatori, ciò costituirebbe una palese violazione dell'accordo raggiunto nella riunione di giovedì. A tale riguardo ricorda che delle quattro proposte emendative presentate in quella sede dai relatori tre sono state giudicate inammissibili: l'unico valutato come ammissibile anche dalle opposizioni è stato l'emendamento relativo agli interventi per le zone terremotate, data la rilevanza del tema.

Carla RUOCCO, *presidente*, sottolinea l'opportunità di procedere con l'esame degli ulteriori emendamenti, rinviando ad un successivo approfondimento la tematica relativa all'emendamento Scagliusi 44.4, sul quale peraltro il Governo è invitato a fornire chiarimenti.

Roberto OCCHIUTO (FI), associandosi alle considerazioni dei colleghi sulla natura di articolo aggiuntivo dell'emendamento 44.4, ritiene che ne debba essere valutata l'ammissibilità, dichiarando fin da ora il parere favorevole del gruppo Forza Italia. Invita, inoltre, la presidenza a garantire l'ordinato svolgimento dei lavori.

Ylenja LUCASELLI (FdI) chiede ai relatori di chiarire se intendano considerare la proposta emendativa 44.4 come proprio emendamento.

Luigi MARATTIN (PD), ricordando che anche la collega Lucaselli era presente alla riunione di giovedì sera, ribadisce che qualora i relatori venissero meno all'impegno di non presentare nuove proposte emendative, anche l'opposizione si sentirebbe libera dal proprio impegno a consentire un ordinato svolgimento dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 12.25, riprende alle 12.40.**

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che la riformulazione dell'emendamento Scagliusi 44.4 presentata dai relatori non può essere considerata una mera riformulazione. Pertanto, chiede ai relatori se intendono presentare un emendamento dal contenuto analogo, che, a giudizio della presidenza delle Commissioni riunite, sarebbe ammissibile.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, formalizza la presentazione di una proposta emendativa avente lo stesso contenuto della riformulazione dell'emendamento Scagliusi 44.4 precedentemente distribuita, che assume la numerazione 44.06 (*vedi allegato 1*). In proposito, evidenzia che l'unica motivazione per cui si è venuti meno agli accordi conclusi con le opposizioni nella giornata di giovedì è l'urgenza di affrontare la materia della crescita dell'Italia meridionale. Ricorda, infine, che un emendamento analogo era stato presentato dall'onorevole Gusmeroli e successivamente ritirato a causa del possibile contrasto con la normativa dell'Unione europea.

Carla RUOCCO, *presidente*, ribadisce che il termine per la presentazione dei subemendamenti alle parti riformulate degli emendamenti dei relatori e all'articolo aggiuntivo 44.06 dei relatori è fissato alle ore 15 della giornata odierna.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, ribadisce l'invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Muroni 10.25. Avverte che l'emendamento Vallasca 10.10 risulterebbe assorbito dall'approvazione dell'emendamento 10.34 dei relatori. Esprime parere contrario sui subemendamenti Morassut 0.10.34.7, Librandi 0.10.34.8, Schul-

lian 0.10.34.2, Moretto 0.10.34.5, Muroni 0.10.34.1, Marattin 0.10.34.16 e 0.10.34.17, Benamati 0.10.34.9, Ungaro 0.10.34.13, Melilli 0.10.34.14 e 0.10.34.15 e Gebhard 0.10.34.3 e 0.10.34.4. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 10.34 dei relatori, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*). Ricorda che gli emendamenti Vallasca 10.9 e Bianchi 10.18 sono stati ritirati. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Benamati 10.32. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti D'Incà 10.7 e Ungaro 10.20, purché siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Vallasca 10.19. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'articolo aggiuntivo De Lorenzis 10.014, che risulterebbe, a suo avviso, assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo De Lorenzis 10.016 nel testo riformulato. Esprime parere favorevole sull'emendamento De Lorenzis 10.016, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Luigi MARATTIN (PD), nel far presente che la seduta è ripresa senza che in aula fosse presente un solo membro del suo gruppo, contesta la decisione della presidenza delle Commissioni riunite in merito alla riformulazione dell'emendamento Scagliusi 44.4, che è stata presentata come articolo aggiuntivo 44.06 dei relatori, violando quindi l'accordo raggiunto dai capigruppo nella giornata di giovedì.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, nel ribadire le considerazioni precedentemente svolte, riconosce che una riformulazione della proposta emendativa presentata dall'onorevole Gusmeroli sarebbe stata proceduralmente più opportuna, ma, poiché tale emendamento è stato ritirato e vista l'urgenza di un intervento che stimoli la crescita del Meridione, si è deciso di

procedere presentando un'ulteriore proposta emendativa.

Luigi MARATTIN (PD), osservando che un argomento di tale rilevanza e urgenza potrebbe essere affrontato dal Governo con l'emanazione di un apposito decreto-legge, chiede che i lavori delle Commissioni siano sospesi brevemente per procedere a un incontro tra i capigruppo volto ad affrontare la questione.

Carla RUOCCO, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 12.45, riprende alle 13.**

Luigi MARATTIN (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 44.06 dei relatori (*vedi allegato 2*), dopo avere affermato di non condividere il giudizio di ammissibilità formulato dalla presidenza, chiede di conoscere dai relatori e dalla rappresentante del Governo per quale motivo abbiano deciso di non rispettare l'impegno, assunto lo scorso giovedì con le opposizioni, di non presentare nuove proposte emendative.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, dopo avere ricordato che un emendamento di analogo contenuto era già stato presentato, osserva che la necessità di intervenire tempestivamente per evitare il fallimento o una capitalizzazione eccessivamente bassa degli istituti di credito ha imposto la decisione di riformulare l'emendamento Scagliusi 44.4 nel senso proposto, in modo da evitare di mettere in difficoltà le zone del Paese in cui, come nel Meridione, il tessuto produttivo è fortemente dipendente dalle banche. La necessità di verificare lo strumento più idoneo, anche alla luce della conformità con l'ordinamento europeo, ha imposto di presentare solo nella seduta odierna la proposta di riformulazione in discussione.

La Viceministra Laura CASTELLI, rinviando alla relazione tecnica allegata all'emendamento, che espone in modo puntuale le finalità della proposta normativa, ricorda che, nel corso dell'esame del decreto-legge, il Governo aveva già preannunciato chiaramente l'intenzione di intervenire per scongiurare il peggioramento della situazione, che si sarebbe scaricato sul tessuto produttivo meridionale, che già soffre per la crisi del suo sistema creditizio.

Silvia FREGOLENT (PD), ringraziando il relatore e la rappresentante del Governo per la sensibilità dimostrata nei confronti delle richieste del Partito Democratico, concorda sulla necessità di intervenire con urgenza su una situazione « esplosiva », che, tuttavia, richiede estrema cautela nella procedura da adottare, anche per evitare conflitti con la normativa europea. Tuttavia, non può fare a meno di sottolineare che la maggioranza, una volta al Governo, nonostante le affermazioni fatte nella scorsa legislatura, si è dovuta piegare a logiche prima rifiutate, adottando gli strumenti a disposizione. Pur ribadendo che la strada migliore sarebbe stata quella di presentare un nuovo emendamento, senza passare attraverso finte riformulazioni di emendamenti già presentati, e preso atto della chiarezza degli intenti, che ritiene condivisibili, assicura il sostegno del gruppo del Partito Democratico alle scelte a favore dei cittadini.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che le Commissioni passeranno all'esame delle proposte emendative all'articolo 10, i cui pareri di relatori e Governo sono stati resi in precedenza.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo sull'emendamento Moretto 10.13 di cui è firmatario, chiede ai relatori e alla rappresentante del Governo di riflettere sulla necessità di ampliare la platea dei beneficiari del credito di imposta per gli interventi di ristrutturazione di efficienza energetica e per l'adozione di misure antisismiche, per scongiurare l'inefficacia di

una misura che, nell'attuale formulazione, appare accessibile solo alle aziende con grandi capacità finanziarie.

Stefano FASSINA (LeU), pur apprezzando lo sforzo dei relatori, osserva che, in mancanza di modifiche, la norma appare suscettibile di aggravare le distorsioni a danno delle piccole imprese. L'intervento modificativo si impone per evitare che l'obiettivo, certamente condivisibile, non sia centrato, a causa della scelta di strumenti sbagliati. In ogni caso, per risolvere il problema della copertura sul saldo dell'indebitamento netto, ritiene che la sede migliore sia la prossima legge di bilancio.

Le Commissioni respingono l'emendamento Moretto 10.13.

Luca PASTORINO (LeU), intervenendo sull'emendamento Muroli 10.25, di cui è firmatario, ribadisce quanto affermato dai colleghi già intervenuti. Tornando, quindi, alla necessità di intervenire per il sostegno degli istituti bancari meridionali, di cui alla riformulazione proposta dai relatori dell'emendamento Scagliusi 44.4, su cui preannuncia il voto favorevole del gruppo di LeU, sottolinea l'urgenza di intervenire anche a favore della banca CARIGE, come proposto, tra l'altro, dall'articolo aggiuntivo Gusmeroli 9.03, poi ritirato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Muroli 10.25.

Carla RUOCCO, *presidente*, chiede ai relatori di esprimere nuovamente il parere sui subemendamenti all'emendamento 10.34 a loro firma.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, relatore per la V Commissione, ribadisce il parere contrario già espresso sui subemendamenti Morassut 0.10.34.7, Librandi 0.10.34.8, Schullian 0.10.34.2, Moretto 0.10.34.5, Muroli 0.10.34.1, Marattin 0.10.34.16 e 0.10.34.17, Benamati 0.10.34.9, Ungaro 0.10.34.13, Melilli 0.10.34.14 e 0.10.34.15, Gebhard

0.10.34.3 e 0.10.34.4. Raccomanda, infine, l'approvazione dell'emendamento 10.34 dei Relatori.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime nuovamente parere conforme a quello dei relatori e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 10.34 dei Relatori.

Luigi MARATTIN (PD), illustrando il subemendamento Morassut 0.10.34.7, ritiene necessario ridurre la pressione sulle aziende sul fronte della liquidità, a suo giudizio eccessiva nella formulazione dell'emendamento 10.34 dei Relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Morassut 0.10.34.7, Librandi 0.10.34.8, Schullian 0.10.34.2, Moretto 0.10.34.5 e Muroni 0.10.34.1.

Luigi MARATTIN (PD), intervenendo sul suo subemendamento 0.10.34.16, ritiene opportuno coinvolgere il sistema bancario per attenuare la pressione di liquidità a carico delle imprese.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Marattin 0.10.34.16 e 0.10.34.17.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo sul suo subemendamento 0.10.34.9, ritiene che la trasformazione del credito di imposta in un rimborso fiscale possa favorire le aziende attualmente escluse dalle ristrutturazioni perché di dimensioni troppo ridotte, attraverso l'aumento dell'accesso al sistema bancario dei cittadini che considerano più conveniente la certezza del rimborso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Benamati 0.10.34.9, Ungaro 0.10.34.13, Melilli 0.10.34.14 e 0.10.34.15, Gebhard 0.10.34.3 e 0.10.34.4 e approvano l'emendamento 10.34 dei Relatori (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che l'emendamento Vallasca 10.10, in precedenza accantonato, è da ritenersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento 10.34 dei Relatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Benamati 10.32.

Maria Elena BOSCHI (PD) chiede ai relatori chiarimenti sulla proposta di riformulazione degli identici emendamenti D'Incà 10.7 e Ungaro 10.20, che a lei non risulta in distribuzione.

Luigi MARATTIN (PD), in considerazione del gran numero di proposte di riformulazione, invita la presidenza a procedere con maggiore ordine, per dare modo ai deputati di esprimersi con concretezza sugli emendamenti posti in votazione.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti D'Incà 10.7 e Ungaro 10.20 sono da intendersi accantonati per consentire i necessari approfondimenti sulla riformulazione proposta dai relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vallasca 10.19 (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo De Lorenzis 10.014 è da ritenersi assorbito in caso di approvazione dell'articolo aggiuntivo De Lorenzis 10.016, nella riformulazione proposta dai relatori (*vedi allegato 2*), che è stata accettata dai presentatori dello stesso.

Luigi MARATTIN (PD) rileva che l'articolo aggiuntivo De Lorenzis 10.016 interviene su una norma della legge di bilancio che prevede incentivi alla rottamazione per l'acquisto di veicoli non inquinanti ampliando la platea dei beneficiari dei predetti incentivi, e che pertanto dovrebbe recare indicazioni relative alla copertura, che invece non sono presenti.

La Viceministra Laura CASTELLI replica al collega Marattin precisando che la norma inserita in legge di bilancio prevede l'istituzione di un fondo con un tetto di spesa, pertanto non necessita di copertura, come invece accade nel caso di una detrazione fiscale. Dal punto di vista contabile, si tratta infatti di situazioni differenti.

Gianluca BENAMATI (PD) sollecita maggiore chiarezza in ordine alla riforma dell'articolo aggiuntivo De Lorenzis 10.016. Osserva che il fondo in oggetto è alimentato dalle sovrattasse dovute al momento della immatricolazione di veicoli inquinanti e che pertanto finirà per penalizzare i cittadini meno abbienti. Per questa ragione, il gruppo del Partito democratico non può che essere contrario allo spirito della norma.

Luigi MARATTIN (PD) evidenzia che, posto che il fondo previsto nella legge di bilancio ha un tetto di spesa, se aumenta la platea dei beneficiari degli incentivi, o si riduce l'importo unitario oppure non tutti gli aventi diritto ne beneficeranno.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo De Lorenzis 10.016, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo De Lorenzis 10.014 è stato assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo De Lorenzis 10.016, nel testo riformulato. Ricorda quindi che i relatori hanno espresso parere favorevole sugli identici emendamenti D'Inca 10.7 e Ungaro 10.20, nel testo riformulato.

Luigi MARATTIN (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza che venga posto un limite alla possibilità per i relatori di proporre ulteriori nuove riformulazioni.

La Viceministra Laura CASTELLI precisa che la riformulazione degli identici emendamenti D'Inca 10.7 e Ungaro 10.20 è stata depositata la scorsa settimana.

Luigi MARATTIN (PD) sottolinea che averla depositata non vuol dire che sia stata distribuita e dichiara che il gruppo del Partito Democratico non è più disposto ad accettare ulteriori nuove riformulazioni da parte dei relatori.

Carla RUOCCO, *presidente*, assicura che non verranno proposte ulteriori nuove riformulazioni volte a stravolgere il testo delle proposte emendative oggetto della riformulazione. Potrebbero invece essere presentate riformulazioni volte ad apportare mere correzioni di forma. Esorta quindi i colleghi a mantenere l'atteggiamento flessibile mostrato finora.

Maria Elena BOSCHI (PD) rammenta che generalmente le correzioni formali del testo sono apportate dagli uffici al termine dell'esame di un provvedimento. Altra cosa sono le riformulazioni, che devono essere esaminate dai gruppi. Propone quindi alla presidenza di verificare con gli uffici che la totalità delle riformulazioni depositate siano state anche distribuite, in modo da non essere costretti ogni volta a sospendere i lavori per dare ai deputati il tempo di esaminarle.

Carla RUOCCO, *presidente*, sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13.45, riprende alle 14.50.**

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che le Commissioni procederanno ora all'esame degli emendamenti D'Inca 10.7 e Ungaro 10.20, come riformulati prima della sospensione della seduta.

Massimo UNGARO (PD) chiede delucidazioni in ordine alla previsione della mancata credibilità del credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari contenuta nella proposta di riformulazione avanzata dai relatori, e condivisa dal Governo, sull'emendamento a sua firma 10.20 e D'Inca 10.7.



Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, fa presente che la suddetta cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, configurandosi inevitabilmente quale maggior debito pubblico.

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo sulla riformulazione proposta, evidenzia la necessità di trovare una soluzione adeguata per un settore trainante quale è quello dell'edilizia e delle ristrutturazioni, ipotizzando ad esempio – stante l'impossibilità di procedere ad una cessione del credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari – forme alternative di rimborso fiscale. A suo giudizio, la riformulazione proposta non è del tutto condivisibile, in quanto se da un lato amplia la platea degli interventi dall'altro non risolve i problemi legati alla capacità di accesso a tale importante settore da parte delle piccole e medie imprese.

Luigi MARATTIN (PD) domanda come sia conciliabile la posizione testé assunta in merito alla incredibilità del credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari rispetto a quella invece manifestata da taluni suoi autorevoli esponenti in materia di cosiddetti *mini bot*, posto che anche questi ultimi sono suscettibili di determinare maggior debito pubblico.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva che per quanto lo riguarda i mini bot, attualmente all'attenzione del dibattito pubblico, equivalgono a debito già esistente.

Massimo UNGARO (PD) non accetta la riformulazione proposta del suo emendamento 10.20.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione dell'emendamento D'Incà 10.7. Avverte altresì che sull'emendamento Ungaro 10.20, il cui presentatore non accetta

la riformulazione proposta ed insiste per la votazione, il parere è pertanto da intendersi contrario.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento D'Incà 10.7, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*) e respingono l'emendamento Ungaro 10.20.

Maria Elena BOSCHI (PD) chiede chiarimenti circa l'impegno assunto dalla viceministra Castelli a presentare le relazioni tecniche riferite a talune proposte emendative.

La Viceministra Laura CASTELLI comunica di aver depositato agli atti delle Commissioni le relazioni tecniche in questione.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti relativi all'articolo 12, nonché parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 12.029 dei relatori.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Silvia FREGOLENT (PD) chiede una breve sospensione per valutare la riformulazione, proposta dai relatori, dell'articolo aggiuntivo 12.029.

**La seduta sospesa alle 15.05, riprende alle 15.10.**

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici subemendamenti Baratto 0.12.029.1, Zucconi 0.12.029.2 e Schullian 0.12.029.4, nonché il subemendamento Mandelli 0.12.029.3.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo dei relatori 12.029, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti relativi all'ar-

ticolo aggiuntivo 13.022, nonché raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 13.022 dei relatori.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 13.022 dei relatori.

Massimo UNGARO (PD), illustrando il subemendamento Topo 0.13.022.9 di cui è cofirmatario, sottolinea che esso mira a rendere i gestori delle strutture ricettive responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Chiede dunque chiarimenti sulle ragioni per le quali il Governo ha espresso parere contrario su questa norma, che risulta migliorativa della legislazione vigente ed è richiesta a gran voce dal settore alberghiero.

La Viceministra Laura CASTELLI precisa che si tratta di una decisione politica assunta sulla base delle valutazioni espresse dai Ministeri competenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Nardi 0.13.022.4, gli identici subemendamenti Baratto 0.13.022.1, Schullian 0.13.022.2 e Zucconi 0.13.022.3, nonché gli identici subemendamenti Schullian 0.13.022.5 e Baratto 0.13.022.6; inoltre, respingono i subemendamenti a firma Zucconi 0.13.022.12 e 0.13.022.14, nonché gli identici subemendamenti Paolo Russo 0.13.022.8, Topo 0.13.022.9, Zucconi 0.13.022.10, Schullian 0.13.022.11 e Lollobrigida 0.13.022.15, Bignami 0.13.022.16. Infine, respingono il subemendamento Schullian 0.13.022.17, gli identici subemendamenti Baratto 0.13.022.20, Zucconi 0.13.022.21 e Schullian 0.13.022.22, nonché gli identici subemendamenti Zucconi 0.13.022.23, Baratto 0.13.022.24 e Schullian 0.13.022.25.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 13.022 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, precisa che è in

distribuzione una riformulazione dell'articolo aggiuntivo dei relatori 16.061, per il quale propone l'accantonamento.

Maria Elena BOSCHI (PD) chiede di chiarire quante riformulazioni sono ancora in via di predisposizione da parte dei relatori, lamentando che i gruppi di opposizione non dispongono del tempo sufficiente per valutarne la portata.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, ribadendo che la riformulazione relativa all'articolo aggiuntivo dei relatori 16.061 è in distribuzione, precisa che sono in corso di riformulazione l'articolo aggiuntivo dei relatori 32.02, limitatamente ad alcune questioni di coordinamento formale, nonché l'articolo aggiuntivo dei relatori 26.026.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che l'articolo aggiuntivo 16.061 dei relatori è da ritenersi accantonato.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, esprime parere contrario su tutti i subemendamenti relativi all'emendamento 17.8 dei relatori, nonché raccomanda l'approvazione dell'emendamento 17.8 dei relatori, come riformulato (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori ed esprime parere favorevole sull'emendamento 17.8 dei relatori, come riformulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti a prima firma Marattin 0.17.8.2 e 0.17.8.1, nonché il subemendamento Osnato 0.17.8.3, e approvano l'emendamento 17.8 dei relatori, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che l'emendamento Marattin 17.3, l'emendamento dei relatori 18.24, gli emendamenti Gusmeroli 18.2 e Fogliani 18.22 sono da intendersi ritirati.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Comaroli 18.1, purché riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni approvano l'emendamento Comaroli 18.1, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Vallasca 18.09 e una riformulazione orale dell'articolo aggiuntivo Vallasca 18.011.

Silvia FREGOLENT (PD) esprime un fermo dissenso per la modalità di riformulare il testo in via orale.

Claudio BORGHI, *presidente*, concordando con la considerazione della collega Fregolent, chiede di distribuire il testo scritto della riformulazione dell'articolo aggiuntivo Vallasca 18.011.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, precisa che l'emendamento dei relatori 18.24, che risulta ritirato, sarà oggetto di un ordine del giorno in Assemblea.

Silvia FREGOLENT (PD) chiede chiarimenti sulla riformulazione relativa all'articolo aggiuntivo dei relatori 19.012, in particolare sull'inserimento delle pubbliche amministrazioni quali soggetti passibili di azioni penali, al pari delle aziende private. A suo avviso, la presenza delle pubbliche amministrazioni può costituire un disincentivo per i privati ad avviare la causa.

Claudio BORGHI, *presidente*, precisa che in talune fattispecie, le pubbliche amministrazioni possono essere coinvolte nell'azione penale.

Gianluca BENAMATI (PD), associandosi all'intervento dell'onorevole Fregolent, evidenzia che non è chiaro quale sia lo scopo della riformulazione dell'articolo ag-

giuntivo 19.012 dei relatori, alla luce del fatto che tale riformulazione estende la platea dei beneficiari, ma riguarda sempre i rapporti tra privati.

Claudio BORGHI, *presidente*, fa presente che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 19.012 proposta dai relatori si differenzia dalla formulazione originaria per la diversa modalità di erogazione del finanziamento.

Gianluca BENAMATI (PD) ribadisce che la norma prevista dall'articolo aggiuntivo 19.012 dei relatori come riformulato verrà applicata solo nei rapporti tra privati, poiché la fattispecie prevista è difficilmente applicabile alle pubbliche amministrazioni.

Claudio BORGHI, *presidente*, non escludendo che la fattispecie possa essere applicata anche alle pubbliche amministrazioni, ribadisce che la differenza tra la versione riformulata e la versione originaria dell'articolo 19.012 dei relatori riguarda la modalità di erogazione del finanziamento.

Gianluca BENAMATI (PD) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 19.012 dei relatori nel testo riformulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi 19.012 dei relatori nel testo riformulato e Vallasca 18.011 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Silvia FREGOLENT (PD), intervenendo per dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo 16.061 dei relatori, evidenzia lo stato di crisi in cui versa l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. In proposito, chiede ai relatori di chiarire se l'articolo aggiuntivo in esame ha lo scopo di salvare tale Istituto.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, fa presente che l'intenzione dell'articolo aggiuntivo 16.061

è quella indicata dall'onorevole Fregolent, seppure non si tratta di un intervento sostanziale, ma semplicemente di un sostegno in vista di un generale ripensamento della gestione degli enti previdenziali.

Silvia FREGOLENT (PD) annuncia il voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 16.061 dei relatori nel testo riformulato, apprezzando il cambiamento di opinione dei deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle in merito al sostegno al settore del giornalismo.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 16.061 dei relatori nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Maria Elena BOSCHI (PD) chiede alla rappresentante del Governo se il sottosegretario Crimi è a conoscenza del parere favorevole del Governo sull'articolo aggiuntivo 16.061 dei relatori testé approvato.

La Viceministra Laura CASTELLI, ribadendo la posizione unitaria del Governo, fa presente che l'articolo aggiuntivo 16.061 dei relatori ha lo scopo di delineare un percorso volto a garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell'ente di previdenza.

Silvia FREGOLENT (PD), apprezzando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 16.061 dei relatori, evidenzia che non sostenere gli enti previdenziali in crisi avrebbe, tra l'altro, la conseguenza di aggravare i conti dell'INPS.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, propone di mantenere accantonati gli emendamenti Varrica 23.3, Bellachioma 23.8 e gli identici emendamenti Comaroli 23.1 e Gusmeroli 23.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Daga 24.3, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Varrica 23.3, Bellachioma 23.8 e gli identici emendamenti Comaroli 23.1 e Gusmeroli 23.4 rimangono accantonati.

Le Commissioni approvano l'emendamento Daga 24.3 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Francesco BOCCIA (PD), in merito all'emendamento Daga 24.3 testé approvato, in materia di approvvigionamento idrico, evidenzia che esso merita di essere discusso approfonditamente poiché integra una disposizione della legge di bilancio per il 2018 che disciplinava la trasformazione della società che si occupa di approvvigionamento idrico nel distretto idrografico dell'Appennino meridionale. Pur evidenziando che il suo gruppo aveva chiesto un prolungamento della concessione fino al 2023, chiede di sottoscrivere l'emendamento Daga 24.3 nel testo riformulato. Si domanda, tuttavia, se l'approvazione di tale emendamento possa rappresentare in futuro l'inizio di un serio dibattito sull'acqua pubblica all'interno della maggioranza.

Le Commissioni approvano l'emendamento 26.29 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Claudio BORGHI, *presidente*, in merito all'articolo aggiuntivo 28.06 dei relatori, avverte che la disposizione della lettera a) risulta assorbita dall'approvazione degli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.011 e Gusmeroli 4.017.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 28.06 dei relatori nella parte non assorbita dall'approvazione degli identici articoli aggiuntivi Ruocco 4.011 e Gusmeroli 4.017 (*vedi allegato 2*).

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla

presidenza delle Commissioni riunite di chiarire quale sia la *ratio* con cui si procede alla votazione delle proposte emendative. In particolare, chiede la ragione per cui, dopo la votazione dell'emendamento 26.29 dei relatori, non si è votato l'articolo aggiuntivo 26.026 dei relatori in materia di contratto di espansione.

Claudio BORGHI, *presidente*, replicando all'onorevole Benamati, fa presente che non si è votato l'articolo aggiuntivo 26.026 dei relatori su richiesta degli stessi relatori, che sono in attesa di ricevere gli ultimi chiarimenti.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, esprime parere favorevole sull'emendamento De Toma 29.6.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che la lettera b) dell'emendamento De Toma 29.6 risulta assorbita dall'approvazione dell'emendamento Vallasca 29.4.

Le Commissioni approvano l'emendamento De Toma 29.6 per la parte non assorbita dall'approvazione dell'emendamento Vallasca 29.4 (*vedi allegato 2*).

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Liuzzi 29.010 e Bellachioma 30.1, purché siano riformulati nello stesso testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mauro DEL BARBA (PD), intervenendo per dichiarazione di voto sulla nuova formulazione delle identiche proposte emendative Liuzzi 29.010 e Bellachioma 30.1,

ne condivide la finalità. Tuttavia, ritiene più corretto prevedere che per la nomina del Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione degli interventi sulla rete viaria nella tratta Lecco-Sondrio sia necessario anche il parere del presidente della provincia di Sondrio.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), associandosi all'intervento dell'onorevole Del Barba, fa presente che la nomina del Commissario straordinario dovrebbe tener conto della posizione di tutte le province coinvolte.

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA, replicando agli onorevoli Del Barba e Fragomeli, evidenzia la necessità che sia nominato un unico Commissario straordinario.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) ribadisce la necessità che tutte le province coinvolte si esprimano sulla nomina del Commissario straordinario.

Mauro DEL BARBA (PD) ribadisce la necessità che nella nomina del Commissario straordinario sia coinvolto anche il presidente della provincia di Sondrio.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) dichiara di sottoscrivere, insieme al collega Del Barba, l'emendamento Bellachioma 30.1, come riformulato, in quanto affronta comunque il tema dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale, anche se non considera il problema dal punto di vista da loro in precedenza segnalato.

Le Commissioni approvano le identiche proposte emendative Liuzzi 29.010 e Bellachioma 30.1, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Comaroli 30.2 e l'articolo aggiuntivo Belotti 38.025 risultano assorbiti dall'approvazione delle proposte



emendative Liuzzi 29.010 e Bellachioma 30.1, come riformulati.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, relatore per la V Commissione, osserva che l'articolo aggiuntivo Critelli 30.025, in precedenza accantonato, sarebbe assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Vallasca 48.3, ove i firmatari accettassero la riformulazione proposta dai relatori. Passando, quindi, alle proposte emendative all'articolo 32, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Ciaburro 32.5, Gusmeroli 32.13 e Incerti 32.30, nonché sull'emendamento Paxia 32.10. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 32.013 dei Relatori.

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA esprime parere conforme a quello dei relatori ed esprime parere favorevole all'articolo aggiuntivo 32.013 dei Relatori.

Massimo UNGARO (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sugli identici emendamenti Ciaburro 32.5, Gusmeroli 32.13 e Incerti 32.30, che raccolgono il contenuto delle istanze portate avanti dal suo gruppo presso la XIII Commissione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici emendamenti Ciaburro 32.5, Gusmeroli 32.13 e Incerti 32.30 e l'emendamento Paxia 32.10 (*vedi allegato 2*).

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Scalfarotto 32.36 e Lupi 32.35 sono da considerarsi assorbiti a seguito dell'approvazione dell'emendamento Paxia 32.10.

Silvia FREGOLENT (PD) osserva che se i relatori avessero sottolineato per tempo la forte somiglianza del contenuto dell'emendamento Scalfarotto 32.36 con l'emendamento Paxia 32.10, i suoi firmatari avrebbero potuto prendere in considerazione la possibilità di sottoscrivere l'emen-

damento Paxia 32.10, prima che questo fosse posto in votazione.

Claudio BORGHI, *presidente*, nonostante l'irritualità procedurale, consente alla sottoscrizione dell'emendamento Paxia 32.10, già approvato, da parte dei firmatari dell'emendamento Scalfarotto 32.36. Analoga concessione non può fare per l'emendamento Lupi 32.35, i cui sottoscrittori non sono presenti. In questo caso, l'emendamento deve considerarsi decaduto.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) sottoscrive l'emendamento Lupi 32.35.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che l'emendamento Lupi 32.35, sottoscritto dalla deputata Prestigiaco, è da considerarsi assorbito in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Paxia 32.10. Avverte, quindi, che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Paxia 32.010.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 32.013 dei Relatori (*vedi allegato 2*).

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, relatore per la V Commissione, passando alle proposte emendative all'articolo 33, esprime parere contrario al subemendamento Sandra Savino 0.33.50.1 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 33.50 dei Relatori, nella nuova formulazione risultante in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime, quindi, parere contrario sui subemendamenti Pastorino 0.33.51.2, 0.33.51.3, 0.33.51.4, 0.33.51.5, 0.33.51.6, 0.33.51.7 e 0.33.51.8, Marattin 0.33.51.18, 0.33.51.17 e 0.33.51.16, nonché sul subemendamento Pella 0.33.51.21. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento 33.51 dei Relatori.

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA esprime parere conforme a quello dei relatori e esprime parere favorevole sugli emendamenti 33.50, nel testo riformulato, e 33.51 dei Relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Sandra Savino 0.33.50.1 e approvano l'emendamento 33.50 dei Relatori, come riformulato (*vedi allegato 2*). Quindi, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Pastorino 0.33.51.2, 0.33.51.3, 0.33.51.4, 0.33.51.5, 0.33.51.6, 0.33.51.7 e 0.33.51.8, Marattin 0.33.51.18, 0.33.51.17 e 0.33.51.16, nonché il subemendamento Pella 0.33.51.21 e approvano l'emendamento 33.51 dei Relatori (*vedi allegato 2*).

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che è stato ritirato l'emendamento Iezzi 33.4 e che gli identici emendamenti Pella 33.34 e Pastorino 33.40 risultano assorbiti in seguito all'approvazione dell'emendamento Bellachioma 30.1, come riformulato. Sono, quindi, da considerarsi assorbiti l'articolo aggiuntivo Comaroli 34.020, in seguito all'approvazione del medesimo emendamento Bellachioma 30.1, come riformulato.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del collega Centemero, relatore per la VI Commissione, passando alle proposte emendative all'articolo 36, esprime parere contrario sull'emendamento Marattin 36.5, di contenuto analogo al subemendamento Marattin 0.36.20.1, sul quale esprime ugualmente parere contrario, come anche sul subemendamento Marattin 0.36.20.2, ed esprime parere favorevole sul subemendamento Bellachioma 0.36.20.5. Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento 36.20 dei Relatori.

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA esprime parere conforme a quello dei relatori e esprime parere favorevole sull'emendamento 36.20 dei Relatori.

Luigi MARATTIN (PD), intervenendo sul suo subemendamento 0.36.20.1, chiede al Governo di chiarire se le somme corrisposte ai risparmiatori, di cui all'emendamento 36.20 dei Relatori, siano da considerarsi o meno un anticipo di quanto dovuto. La precisazione, a suo avviso, è

utile per capire gli orientamenti futuri del Governo sul tema.

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA chiarisce che si prevede la redistribuzione agli aventi diritto dell'eventuale residuo delle somme stanziare.

Luigi MARATTIN (PD) osserva che la risposta del rappresentante del Governo non chiarisce il punto da lui sollecitato.

Claudio BORGHI, *presidente*, ritiene che il comma 507 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, a suo avviso, è chiaro sul punto.

Luigi MARATTIN (PD) osserva che nemmeno la legge di bilancio 2019 chiarisce se le somme corrisposte esauriscano quanto dovuto ai risparmiatori o costituiscano un anticipo da integrare in futuro.

Claudio BORGHI, *presidente*, ritiene che la previsione di una eventuale redistribuzione delle somme residue dimostra che si parla di un anticipo dell'indennizzo dovuto.

Pietro Carlo PADOAN (PD) non condivide quanto osservato dal presidente Borghi, in quanto la mancanza di residui non darebbe luogo a ulteriori corresponsioni.

Silvia FREGOLENT (PD) si dichiara d'accordo con il collega Padoan sulla mancanza di chiarezza nella norma.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Marattin 36.5 e il subemendamento Marattin 0.36.20.1.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che il subemendamento Bellachioma 0.36.20.6 è stato ritirato dai presentatori.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sul subemendamento Marattin 0.36.20.2, il cui contenuto

è peraltro analogo a quello del successivo emendamento Marattin 36.6, su cui preannuncia l'espressione di un parere favorevole. Ricorda come la *ratio* di tali proposte emendative sia quella di dare precedenza, nell'erogazione degli indennizzi, ai pagamenti di importo non superiore a 50 mila euro.

Luigi MARATTIN (PD), alla luce del preannunciato parere favorevole dei relatori sul suo emendamento 36.6, ritira il suo subemendamento 0.36.20.2, dal contenuto analogo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Bellachioma 0.36.20.5 e l'emendamento 36.20 dei relatori nel testo subemendato (*vedi allegato 2*).

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 36 ad eccezione dell'emendamento Marattin 36.6, sul quale esprime parere favorevole.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Pierantonio ZANETTIN (FI), intervenendo sul suo emendamento 36.11, rileva come esso riguardi l'indennizzo in favore dei titolari di obbligazioni subordinate della Banca popolare di Vicenza. Ricorda come nell'ottobre 2014 il predetto istituto bancario sia stato sottoposto allo *stress test* e come, a seguito delle difficoltà patrimoniali emerse in tale circostanza, nel giro di una notte le obbligazioni convertibili siano state trasformate in azioni, senza che i titolari di tali obbligazioni ne siano stati preventivamente informati, con conseguenze pregiudizievoli a carico dei medesimi. Ricorda, infatti, come per i titolari di azioni sia previsto un indennizzo pari al 30 per cento, a fronte del 95 per cento previsto per i titolari di obbligazioni con-

vertibili. Sottolinea come tale proposta emendativa non comporti criticità sotto il profilo della copertura finanziaria, in quanto il relativo fondo dispone della capienza necessaria, e come si tratti di un intervento di equità. Chiede, pertanto, che l'emendamento in esame sia quanto meno accantonato al fine di promuovere un ulteriore approfondimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, pur senza entrare nel merito della specifica vicenda menzionata dal deputato Zanettin, osserva come presumibilmente i titolari di obbligazioni convertibili avessero, all'atto della sottoscrizione di tali strumenti, prestato il proprio consenso alla loro trasformazione in azioni. Osserva come, nel caso contrario, la condotta della banca sarebbe stata illegittima e avrebbe dato luogo a ben altre conseguenze.

Pierantonio ZANETTIN (FI) precisa di non aver messo in dubbio la legittimità dell'operazione condotta dalla Banca popolare di Vicenza, ma di aver rilevato come tale condotta, pur non essendo illegittima, abbia dato luogo ad una grave ingiustizia sul piano sostanziale. Ribadisce, pertanto, l'invito a valutare l'accantonamento dell'emendamento in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, pur manifestando la propria piena solidarietà ai risparmiatori coinvolti, ritiene che la previsione di un indennizzo pari al 95 per cento in favore dei titolari di obbligazioni convertite in azioni potrebbe costituire una forzatura.

Pierantonio ZANETTIN (FI) dichiara che potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di ritirare il suo emendamento 36.11 qualora vi sia un atteggiamento di attenzione da parte del Governo su un eventuale ordine del giorno in Assemblea relativo alla stessa materia.

Andrea MANDELLI (FI) ricorda come il proprio gruppo sia da sempre impegnato sulla tematica posta dall'emendamento Za-

nettin 36.11 e si associa alle considerazioni testé svolte dal deputato Zanettin.

Pierantonio ZANETTIN (FI) dichiara di ritirare l'emendamento a sua firma 36.11, nonché l'emendamento a sua firma 36.13 dal contenuto parzialmente analogo.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) dichiara di ritirare l'emendamento a sua firma 36.17, in quanto il decreto ivi previsto risulta essere stato già emanato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Marattin 36.6 (*vedi allegato 2*).

Pierantonio ZANETTIN (FI), intervenendo sull'emendamento a sua firma 36.14, rileva come esso sia volto ad assicurare la liquidazione di un importo pari al 100 per cento del danno subito in favore dei risparmiatori nei confronti dei quali, in virtù di una sentenza o di un lodo arbitrale, risultino accertate condotte fraudolente. Sottolinea come l'attuale normativa presenti a suo avviso profili di illegittimità costituzionale, intervenendo in modo uguale su situazioni diverse. Rileva come il FIR disponga della capienza necessaria a fare fronte a tali richieste di risarcimento, anche in considerazione del fatto che non sono stati mossi rilievi al riguardo da parte della Presidenza in sede di vaglio dell'emendamento.

Claudio BORGHI, *presidente*, precisa come la Presidenza sia chiamata a valutare l'ammissibilità delle proposte emendative, non anche la relativa copertura finanziaria.

Pierantonio ZANETTIN (FI) ribadisce come il FIR disponga della capienza necessaria. Ribadisce, inoltre, come la proposta emendativa in esame sia volta ad evitare che situazioni diverse siano trattate in modo uguale, e a riconoscere, per coloro nei confronti dei quali sia stata accertata una condotta fraudolenta, il diritto al ristoro del 100 per cento del danno subito.

Andrea MANDELLI (FI), associandosi alle considerazioni del deputato Zanettin, chiede una riflessione molto attenta sui temi posti dall'emendamento in esame, rilevando come il suo accoglimento costituirebbe un segno di attenzione a fronte di situazioni delicate e delle richieste che provengono dal territorio.

Luigi MARATTIN (PD), rilevando come anche il successivo emendamento a sua firma 36.7 intervenga sui temi posti dall'emendamento Zanettin 36.14, ricorda come il Partito democratico non abbia mai ritenuto condivisibile un meccanismo di rimborso che metta sullo stesso piano, riconoscendo in entrambi i casi ai titolari di azioni un indennizzo pari al 30 per cento, coloro i quali abbiano subito condotte di *misselling* e tutti gli altri risparmiatori. Non comprende per quale motivo coloro i quali abbiano subito tali condotte non possano aver diritto al risarcimento integrale e chiede al riguardo chiarimenti ai relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, rileva come evidentemente la questione sia stata valutata dai relatori e dal Governo in termini differenti rispetto a quelli delineati dal deputato Marattin.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, rileva in primo luogo come sia stato già emanato il decreto di attuazione e come dunque l'accoglimento dell'emendamento Zanettin 36.14 porrebbe problemi di coordinamento normativo. Rileva, inoltre, come l'impostazione politica perseguita dall'attuale maggioranza, diversamente da quella precedente, vada nella direzione di dare risposte all'intera platea dei risparmiatori, e non soltanto a quelli vittime di accertate condotte fraudolente, in quanto le vicende in questione sono maturate in un quadro di generale carenza di informazioni. Ribadisce, pertanto, l'invito al ritiro degli emendamenti Zanetti 36.14 e Marattin 36.7.

Luigi MARATTIN (PD), rilevato come le affermazioni del relatore Raduzzi non tro-

vino riscontro in sentenze della magistratura, assicura comunque che l'intenzione del proprio gruppo non è quella di mettere in discussione il meccanismo di ristoro, ma soltanto, ferma restando l'impostazione politica scelta dalla maggioranza, quella di prevedere un'ulteriore possibilità, lasciando ai risparmiatori il diritto di ricorrere in sede giurisdizionale al fine di vedersi liquidato il 100 per cento del danno subito. Rileva, inoltre, come sia stata a suo avviso inopportuna l'emana-zione del decreto di attuazione prima della conversione del decreto-legge.

Andrea MANDELLI (FI) dopo aver ascoltato le parole del collega Raduzzi, fa presente di aver ben compreso l'impostazione politica della maggioranza di cui egli fa parte, tuttavia non comprende le ragioni per le quali non si debba dare la possibilità ad un cittadino che si senta parte lesa di intraprendere un percorso per ottenere il dovuto ristoro.

Pierantonio ZANETTIN (FI) trova le argomentazioni espresse dal collega Raduzzi niente affatto convincenti, oltre che inconsistenti sul piano giuridico e su quello politico.

Osserva, in particolare, che la norma recata dall'emendamento a sua firma 36.14 non confligge con il decreto attuativo già emanato e non confligge nemmeno con l'impostazione politica del meccanismo di ristoro delineato nel provvedimento, dal momento che non toglie nulla alla platea dei soggetti danneggiati ma offre la possibilità a chi ha ottenuto una sentenza a proprio favore di ottenere il 100 per cento del rimborso a lui spettante.

Andrea MANDELLI (FI) invita i relatori e il Governo a compiere una ulteriore riflessione sull'emendamento in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zanettin 36.14.

Luigi MARATTIN (PD) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 36.7, invita il Viceministro Garavaglia a chiarire

le ragioni per cui il Governo è determinato a non concedere una possibilità in più ai cittadini danneggiati dagli istituti di credito, una possibilità che oltretutto non comporta alcun costo. Il relatore ha esposto le sue motivazioni, sarebbe corretto che anche il Governo illustrasse le proprie.

Silvia FREGOLENT (PD) sottolinea l'importanza che il tema del risarcimento dei risparmiatori truffati ha avuto durante l'esame della legge di bilancio, nei successivi annunci, e quanto sia stato utilizzato durante la campagna elettorale. Il tema riveste un ruolo centrale anche per il Partito Democratico, ed è per questa ragione che invita il Viceministro Garavaglia a rispondere ai quesiti posti dal collega Marattin.

Massimo UNGARO (PD) si associa alle considerazioni espresse dai colleghi del Partito Democratico ed invita anche lui il Governo a fornire risposte chiare ai quesiti posti, che sono chiari e specifici.

Luca PASTORINO (LeU) si associa a quanto detto dai colleghi del Partito Democratico e, insieme al collega Fassina, chiede di sottoscrivere l'emendamento Marattin 36.7.

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA, dopo aver sottolineato come il tema sia stato già ampiamente discusso, ricorda che l'Esecutivo ha impegnato nel Fondo finalizzato all'indennizzo dei risparmiatori una somma pari a 10 volte quella impegnata dal precedente Governo, a riprova della volontà di risolvere l'annosa questione. Tale determinazione si evince anche dal fatto che, poiché la norma recata dall'emendamento Marattin 36.6 appariva di buon senso, è stata approvata, nonostante provenisse dall'opposizione.

Silvia FREGOLENT (PD) fa presente che il rappresentante del Governo non ha risposto ai quesiti posti dal collega Marattin ed osserva che, stante l'entità delle risorse stanziare, allora a maggior ragione la norma contenuta nell'emendamento Marattin 36.7 dovrebbe essere attuabile.



Massimo UNGARO (PD) ringrazia il Viceministro Garavaglia per i chiarimenti offerti, tuttavia non può ritenersi soddisfatto, perché il Governo può anche stanziare ingenti risorse, ma se il meccanismo di ristoro è ingiusto si rischia di concedere risarcimenti a chi è in malafede e non riconoscere nulla a chi è stato realmente truffato.

Mauro DEL BARBA (PD) ribadisce quanto detto dai colleghi del Partito Democratico circa il fatto che non si può chiudere il discorso affermando di aver aumentato le risorse stanziate. Non è infatti comprensibile in termini di equità escludere chi è stato realmente truffato dalla possibilità di essere rimborsato integralmente.

Le Commissioni respingono l'emendamento Marattin 36.7.

Pierantonio ZANETTIN (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 36.15, soprannominato « emendamento Gabanelli », in quanto mira a risolvere un inconveniente segnalato dalla nota giornalista nella sua rubrica « *Dataroom* » del *Corriere della Sera*.

La giornalista ha osservato che il meccanismo, così come delineato, darebbe la possibilità ad uno speculatore – non singolo azionista o cittadino truffato, bensì operatore finanziario, consapevole dei rischi insiti nelle operazioni intraprese – di essere risarcito dopo avere acquistato azioni – magari a prezzo scontato, al fine di ottenere plusvalenze – poco prima del *default* degli istituti di credito coinvolti nei recenti episodi di fallimento bancario.

Raccomanda quindi l'approvazione del suo emendamento 36.15, volto a stabilire che le disposizioni relative all'accesso al Fondo indennizzo risparmiatori non si applicano nei confronti di coloro che abbiano acquistato *bond* e azioni dopo il 31 dicembre 2016, quando lo stato di difficoltà delle banche era ormai conclamato e noto a tutti. Si tratta di un emendamento

di buon senso, condivisibile anche dal punto di vista etico, e che oltretutto non comporta alcun costo.

Silvia FREGOLENT (PD) concorda con il collega Zanettin sul fatto che il suo emendamento 36.15 sia un emendamento di buon senso. Il Partito Democratico non condivide in alcun modo il sistema di ristoro disegnato dalla maggioranza, che considera alla stessa stregua chi non era consapevole dei rischi cui andava incontro investendo e chi invece ne aveva contezza e sperava di lucrare su questi.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che l'argomentazione del Governo circa il fatto che sono state aumentate le risorse del fondo di indennizzo non spieghi le ragioni per cui non si voglia fare distinzione tra coloro che non erano in grado di capire i rischi degli investimenti effettuati e coloro che invece li comprendevano appieno.

Andrea MANDELLI (FI) ritiene che la norma contenuta nell'emendamento Zanettin 36.15 non contrasti con l'indirizzo politico della maggioranza, ma invece offra una possibilità a coloro che si ritengono danneggiati di ottenere ristoro. Il fatto che il Governo abbia stanziato ingenti risorse non spiega per quale ragione non si voglia offrire ai cittadini frodati questa possibilità. Si tratta sostanzialmente di dedicare attenzione alle istanze dei risparmiatori.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) esprime dissenso verso la logica messa in atto del Governo e dalla maggioranza, secondo la quale chi guadagna più di 35.000 euro l'anno non ha diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo equo e proporzionale e chi è stato truffato non merita l'intero risarcimento. Rileva che una parte del Parlamento pensa che il tema della proporzionalità debba essere abbandonato preferendo attuare le cosiddette « economie a pioggia ».

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Zanettin 36.15

e approvano l'articolo aggiuntivo Gusmeroli 36.02, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore della VI Commissione invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Rizzetto 36.06, altrimenti esprimendo parere contrario.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'articolo aggiuntivo Rizzetto 36.06 e approvano l'articolo aggiuntivo 36.012 del Governo (*vedi allegato 2*).

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, invita al ritiro degli emendamenti Giachetti 38.18 e 38.20, degli identici emendamenti Giachetti 38.19 e Fassina 38.32 e degli emendamenti Meloni 38.4, Barelli 38.35 e 38.36, in quanto per contenuto sono assorbiti dall'emendamento 38.39 dei relatori, di cui raccomanda l'approvazione. Esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 38.39 dei relatori, ad eccezione che sugli identici subemendamenti Prestigiacomo 0.38.39.7 e Bellachioma 0.38.39.8, sui quali il parere è favorevole a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luigi MARATTIN (PD), intervenendo sugli emendamenti Giachetti 38.18 e 38.20, concernenti la questione del debito di Roma, insiste affinché siano posti in votazione. Fa presente che è stata fatta passare l'idea errata che l'emendamento 38.39 dei relatori contenga misure per salvare Roma, quando in realtà esso porta soprattutto vantaggi ad altri comuni in stato di dissesto, in particolare prevedendo l'istituzione di un Fondo che verrebbe alimentato sottraendo risorse ad Impresa 4.0, ovvero ad uno strumento diretto a favorire la crescita. Rileva inoltre criticamente che gli aiuti economici sono previsti

solo per i comuni con un numero di abitanti superiore a 60 mila, probabilmente in ragione del loro maggiore peso politico. Si tratta, a suo avviso, di un'operazione scorretta, che non solo non concorre a salvare Roma, ma, in modo iniquo, ingiusto e inefficace, premia i comuni meno virtuosi.

Maria Anna MADIA (PD), richiamandosi all'intervento del deputato Marattin, ricorda che della norma per Roma esisteva una formulazione precedente, quella voluta dal Consiglio dei ministri, che di fatto scaricava sui cittadini romani i costi della cattiva gestione della Giunta Alemanno. È vero che ora, con l'emendamento dei relatori, la misura è stata rivista e non è più nociva per Roma come era nella formulazione originaria, ma è anche vero che non può parlarsi di misura « salva Roma », dato che si tratti di disposizioni totalmente inutili per i romani. La maggioranza, a suo avviso, sta usando la Capitale e i suoi problemi come pretesto per realizzare un'operazione utile ad altri comuni in dissesto o predissesto. La verità è che Roma, messa in ginocchio da diverse situazioni emergenziali, concernenti i servizi di pulizia, lo smaltimento dei rifiuti e i trasporti, non riceve dall'emendamento dei relatori nessun vantaggio: nessuno dei suoi problemi viene affrontato, con il risultato che ai romani viene imposta un'altissima aliquota TARI a fronte di servizi scadenti.

Stefano FASSINA (LeU) non accetta l'invito al ritiro dell'emendamento 38.32 a sua prima firma, in parte per le ragioni già illustrate dai colleghi che lo hanno preceduto, ma, soprattutto, perché le risorse già stanziare per Roma Capitale vengono destinate al salvataggio di altri comuni, utilizzando l'addizionale IRPEF pagata dai cittadini romani. Questa operazione viene fatta erroneamente passare per un'operazione per il salvataggio di Roma, mentre, invece, rivela l'atteggiamento di disprezzo che il Governo nutre per la capitale – la capitale dell'intera Nazione – che viene evidentemente considerata una zavorra che limita la capacità di altre città. Sot-

tolinea il sottofinanziamento strutturale del Comune di Roma, il cui bilancio pro-capite ammonta a circa 1.800 euro annui a fronte dei 3.800 del comune di Milano. È dell'avviso che un'ulteriore sottrazione di risorse al bilancio della capitale risponda a un disegno ben preciso di sfascio. Evidenzia che nel suo emendamento vengono proposte coperture diverse a carico di provvedimenti a carattere generale per andare incontro alle necessità degli altri comuni: coperture alternative che eviterebbero una riduzione delle già inadeguate risorse previste per Roma. Conclude ricordando di aver avanzato alla viceministra Castelli la richiesta di un chiarimento relativo al comma 1-septies, lettera a) dell'emendamento 38.39 dei relatori, che è di dubbia interpretazione, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazioni di spesa ivi prevista. Si augura che la discussione sui subemendamenti faccia chiarezza su questo punto.

Fabio MELILLI (PD), nel condividere il contenuto degli interventi dei colleghi in precedenza intervenuti, in particolare quello dell'onorevole Fassina, ricorda come sin dagli anni passati si è in vario modo tentato di ridurre il debito del comune di Roma, ma che la gestione commissariale non ha tuttavia consentito di realizzare l'abbassamento delle addizionali del citato comune, che risultano le più elevate nel nostro Paese. Rammenta, altresì, che in occasione dell'esame dell'ultima legge di bilancio ha avuto cura di presentare un emendamento volto ad abolire proprio la figura commissariale, che invece ora, secondo quanto previsto dai relatori, potrà operare per almeno altri due anni. Ricorda, inoltre, che nella scorsa legislatura le norme cosiddette «Salva-Roma» erano state se non altro subordinate all'adozione di uno specifico piano di rientro, mentre l'operazione immaginata oggi dall'attuale maggioranza parlamentare in sostanza farà sì che, anche al fine di mantenere gli equilibri ad essa interni, da un lato si renderà impossibile ipotizzare una riduzione delle addizionali comunali della Capitale sino ad almeno il

2048, dall'altro verranno destinate agli enti locali in pre-dissesto o in dissesto, con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, risorse finanziarie i cui oneri saranno posti a carico dei cittadini degli altri enti locali italiani. Nel ritenere che in tal modo non vengano adeguatamente affrontati alla radice i temi relativi al corretto equilibrio finanziario dei comuni italiani, insiste per la votazione del suo emendamento 38.19.

Ylenja LUCASELLI (FdI) preannuncia che, per ragioni di coerenza intellettuale, il gruppo di Fratelli d'Italia insiste per la votazione dell'emendamento Meloni 38.4, pur preannunciando – nel caso certo della sua riezione – il voto favorevole sull'emendamento 38.39 dei relatori, nel testo modificato, posto che quest'ultimo va comunque nella direzione di assicurare la necessaria liquidità alla gestione del bilancio del comune di Roma. In tale quadro, ritiene doveroso che a farsi carico degli oneri relativi al pagamento di quota parte del capitale e degli interessi relativi al debito di Roma sia lo Stato, così come ritiene auspicabile la gestione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo previsto dal citato emendamento dei relatori.

Roberto OCCHIUTO (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sull'emendamento 38.39 dei relatori, così come riformulato. Richiama tuttavia l'attenzione sulla palese contraddizione tra quanto recentemente dichiarato da autorevoli esponenti della Lega – in favore dell'adozione di norme specifiche in favore dei comuni italiani in dissesto o predissesto, i quali risultano spesso ubicati nel nostro Mezzogiorno ed incontrano grandi difficoltà anche solo per garantire un livello adeguato nell'erogazione delle prestazioni essenziali – e la reale portata del citato emendamento, che, lungi dall'affrontare in maniera sistematica e strutturale il riordino della finanza locale, ivi incluso il tema assai rilevante dell'accertamento dei residui, finisce con l'interessare solo sei comuni, peraltro ben identificabili.

La Viceministra Laura CASTELLI reputa necessario fare chiarezza sulla norma in esame, al centro del dibattito pubblico anche durante la scorsa campagna elettorale. Ricorda preliminarmente che le norme di carattere interpretativo relative al debito della città di Roma contenute nell'ultima legge di bilancio hanno consentito di chiudere nel primo trimestre dell'anno corrente una massa passiva di entità assai rilevante. Ricorda, inoltre, che già nella versione iniziale della norma cosiddetta « salva-Roma », di cui al presente decreto, era stato previsto che i risparmi realizzati dallo Stato fossero destinati alla riduzione delle penalizzazioni per la rinegoziazione dei mutui. In considerazione, tuttavia, della relativamente modesta entità rinveniente dai predetti risparmi, pari a circa 70 milioni di euro in ragione d'anno, il Governo ha però preferito indirizzare tali risorse alla riduzione del debito di talune città metropolitane e capoluogo di provincia, giacché una misura di tale genere, anche in ragione della rilevanza economica di dette città, avrebbe potuto produrre effetti maggiormente apprezzabili, anche da parte dei cittadini direttamente interessati. Ritiene che l'intervento in tal modo prefigurato costituisca una norma di buon senso che consentirà di porre fine, anche sotto il profilo meramente tecnico, ad un'annosa vicenda, nonché a un prolungato conflitto tra lo Stato, i comuni e i loro cittadini. Ribadisce, infine, la piena volontà del Governo di intervenire a breve con uno specifico provvedimento volto a disciplinare in maniera diversa l'intera materia del predissesto e dissesto finanziario degli enti locali, in linea con quanto peraltro già preannunziato nell'ambito del DEF 2019.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), ad integrazione delle considerazioni svolte dal collega Occhiuto, sottolinea che, affinché l'intervento recato dall'emendamento 38.39 dei relatori risulti efficace, è necessario approvare i subemendamenti presentati dal gruppo di Forza Italia. In caso contrario evidenzia il rischio che Governo e maggioranza si limitino a lanciare un

segnale, senza risolvere i problemi dei molti comuni in difficoltà finanziarie. Nell'esprimere l'auspicio che alle dichiarazioni della viceministra Castelli in merito ad un prossimo intervento quadro in materia di predissesto e dissesto della finanza locale seguano i fatti, chiede chiarimenti ai relatori ed al Governo in merito al parere sul subemendamento a sua firma 0.38.39.7.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI), nel ricordare che il gruppo di Forza Italia voterà in senso favorevole all'emendamento dei relatori 38.39, richiama l'attenzione del Governo e della maggioranza sulla questione, che è stata di recente oggetto di un intervento della Corte costituzionale. Rileva infatti che, come sottolineato dal collega Occhiuto, la disposizione recata dall'emendamento 38.39 determina una palese disparità di trattamento tra comuni, introducendo peraltro un nuovo principio in deroga alla disciplina generale in materia di rientro dal disavanzo. Apprezzando l'intenzione di salvare alcuni comuni in situazione di dissesto, ritiene tuttavia che tale intervento speciale debba essere indirizzato anche agli altri comuni in difficoltà, sulla base di una ragionevole valutazione della situazione generale. Nel ventilare il rischio di una impugnazione della norma da parte dei comuni esclusi, ritiene che vi sia ancora la possibilità di trovare una soluzione: si rivolge per questo, in particolare, ai colleghi della Lega che si erano fatti promotori di una iniziativa analoga nella sostanza ai subemendamenti del collega Occhiuto.

Fabio MELILLI (PD) precisa di aver ascoltato attentamente l'intervento della viceministra e di averne anche compreso, in parte, le ragioni, considerato che di fronte dell'insufficienza del fondo di rotazione si è reso necessario operare una scelta. Chiede tuttavia alla viceministra di non considerare i propri interlocutori così ingenui da credere che tale scelta sia dipesa unicamente da valutazioni finanziarie. Evidenzia infatti come l'intervento

recato dall'emendamento dei relatori sia piuttosto il risultato di una sintesi politica delle diverse posizioni delle forze di maggioranza.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, chiede ai relatori di esprimere il parere sui subemendamenti riferiti all'emendamento 38.39.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, conferma il parere contrario sui subemendamenti Giachetti 0.38.39.1, Mandelli 0.38.39.2, Fragomeli 0.38.39.4, Fassina 0.38.39.5, Marattin 0.38.39.3 e Fassina 0.38.39.6, e il parere favorevole sugli identici subemendamenti Prestigiaco 0.38.39.7 e Bellachioma 0.38.39.8, limitatamente alla sola lettera *b*). Conferma il parere contrario sui subemendamenti Occhiuto 0.38.39.10, 0.38.39.9 e 0.38.39.11, sugli identici subemendamenti Fassina 0.38.39.12 e Pastorino 0.38.39.13, nonché sul subemendamento Pastorino 0.38.39.14.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori. Precisa che, con riguardo alla lettera *a*) degli identici subemendamenti Prestigiaco 0.38.39.7 e Bellachioma 0.38.39.8, deve esprimersi suo malgrado in senso contrario, mancando la disposizione di adeguata copertura finanziaria. Considera tuttavia rilevante la questione affrontata, oggetto di attenta valutazione da parte del Governo, come già anticipato.

Silvia FREGOLENT (PD) chiede chiarimenti in merito ai pareri testé espressi, rilevando che la lettera *b*) degli identici subemendamenti Prestigiaco 0.38.39.7 e Bellachioma 0.38.39.8 era stata dichiarata inammissibile.

Carla RUOCCO, *presidente*, ricorda che la lettera *b*) degli identici subemendamenti Prestigiaco 0.38.39.7 e Bellachioma 0.38.39.8 è stata successivamente riammessa.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega) ricorda che, in relazione agli identici subemendamenti in questione, si è svolta una riunione alla presenza di tutti i capigruppo, alla quale ha partecipato anche il deputato Marattin del Partito Democratico. Ricorda altresì che nel corso di tale riunione è stato chiesto ai presenti se fossero favorevoli a considerare ammissibile la lettera *b*) degli identici subemendamenti Prestigiaco 0.38.39.7 e Bellachioma 0.38.39.8.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) accoglie la proposta dei relatori di riformulare il subemendamento a sua prima firma 0.38.39.7, mantenendo la sola lettera *b*).

Giuseppe Ercole BELLACHIOMA (Lega) accoglie la proposta dei relatori di riformulare il subemendamento a sua prima firma 0.38.39.8, mantenendo la sola lettera *b*).

Luca PASTORINO (LeU) chiede di sottoscrivere, anche a nome del collega Fassina, gli identici subemendamenti Prestigiaco 0.38.39.7 e Bellachioma 0.38.39.8.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli identici subemendamenti Prestigiaco 0.38.39.7 e Bellachioma 0.38.39.8, come riformulati (*vedi allegato 2*) e respingono i subemendamenti Giachetti 0.38.39.1, Mandelli 0.38.39.2, Fragomeli 0.38.39.4, Fassina 0.38.39.5, Marattin 0.38.39.3 e Fassina 0.38.39.6.

Roberto OCCHIUTO (FI), nel ribadire il voto favorevole del gruppo di Forza Italia all'emendamento 38.39 dei relatori, precisa che il subemendamento a sua firma 0.38.39.10 è volto a risolvere la questione precedentemente posta dal collega D'Etto, estendendo la platea dei comuni interessanti dall'intervento ed evitando disparità di trattamento. Precisa, altresì, che il subemendamento è volto anche a sanare il paradosso per cui la rimodulazione del debito è consentita esclusivamente ai comuni in predissesto che ne abbiano già operata una, escludendo in maniera in-



comprensibile da tale possibilità i comuni che invece non abbiano fatto ricorso a tale possibilità.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) nel sottolineare che il collega Occhiuto ha spiegato con chiarezza quanto già esposto in precedenza, rileva che l'approvazione del subemendamento 0.38.39.10 consentirebbe di garantire la ragionevolezza della disposizione, considerato che nella formulazione attuale i comuni in predisposto che non abbiano richiesto la rimodulazione del debito non possono accedere alla deroga. Invita, pertanto, Governo e maggioranza a risolvere ora il problema, evitando le disparità introdotte dall'emendamento dei relatori ed estendendo la disposizione all'intera platea naturale dei comuni in difficoltà finanziaria.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Occhiuto 0.38.39.10, 0.38.39.9 e 0.38.39.11, gli identici subemendamenti Fassina 0.38.39.12 e Pastorino 0.38.39.13, nonché il subemendamento Pastorino 0.38.39.14; approvano l'emendamento 38.39 dei relatori nel testo riformulato (*vedi allegato 2*); respingono gli emendamenti Giachetti 38.18 e 38.20, gli identici emendamenti Giachetti 38.19 e Fassina 38.32 e gli emendamenti Meloni 38.4, Barelli 38.35 e 38.36.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del collega Centemero, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Fragomeli 38.15. Esprime parere favorevole sull'emendamento Faro 38.7, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Faro 38.5, invitando al ritiro dell'articolo aggiuntivo Bianchi 15.020, il cui contenuto è assorbito dal predetto emendamento. Esprime parere contrario sui subemendamenti Marattin 0.38.38.20, 0.38.38.1, 0.38.38.2, 0.38.38.3, 0.38.38.4, 0.38.38.5, 0.38.38.6, 0.38.38.7, 0.38.38.8, 0.38.38.9, 0.38.38.10, 0.38.38.11, 0.38.38.12, 0.38.38.13, 0.38.38.14,

0.38.38.15, 0.38.38.16, 0.38.38.17, 0.38.38.18 e 0.38.38.19. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 38.38 dei relatori. Invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, degli identici articoli aggiuntivi Pastorino 38.07 e Pella 38.022, dell'articolo aggiuntivo Pella 38.010 e degli identici articoli aggiuntivi Pella 38.011 e Pastorino 38.014. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Belotti 38.025, che in considerazione dell'approvazione dell'emendamento Bellachioma 30.1 può considerarsi sostanzialmente assorbito. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Comaroli 38.028, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), e sull'articolo aggiuntivo Comaroli 38.029, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), illustrando l'emendamento 38.15 a sua prima firma, fa presente che esso cerca di andare incontro ai comuni che si sforzano di contenere il proprio debito, prevedendo che Cassa depositi e prestiti non applichi penalità elevate sulla chiusura anticipata dei mutui da parte dei comuni.

La Viceministra Laura CASTELLI, dividendo la finalità dell'emendamento Fragomeli 38.15, evidenzia che il parere contrario del Governo è dovuto al fatto che lo stesso Governo sta portando avanti un lavoro organico in materia, coordinando la propria attività con Cassa depositi e prestiti e promuovendo un confronto con i comuni, anche in sede di Conferenza Stato-città.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), preso atto dei chiarimenti della rappresentante del Governo, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea di analogo tenore.

Le Commissioni respingono l'emendamento Fragomeli 38.15.

Marialuisa FARO (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento 38.7 a sua prima firma.

Le Commissioni approvano l'emendamento Faro 38.7 nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Luca PASTORINO (LeU) chiede il motivo per cui, per gli identici articoli aggiuntivi Pella 38.011 e 38.014 a sua prima firma, che hanno un testo sostanzialmente identico all'articolo aggiuntivo Bianchi 15.020, non è stata proposta una riformulazione secondo lo stesso testo proposto per l'emendamento Faro 38.5.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del collega Centemero, verificata l'identità tra gli identici articoli aggiuntivi Pella 38.011 e Pastorino 38.014 e l'articolo aggiuntivo Bianchi 15.020, esprime parere favorevole anche su di essi, purché siano riformulati negli stessi termini proposti per l'emendamento Faro 38.5 (*vedi allegato 2*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano le proposte emendative, come riformulate in identico testo, Faro 38.5, Pella 38.011, Pastorino 38.014 e Bianchi 15.020 (*vedi allegato 2*) e respingono i subemendamenti Marattin 0.38.38.20, 0.38.38.1, 0.38.38.2, 0.38.38.3, 0.38.38.4, 0.38.38.5, 0.38.38.6, 0.38.38.7, 0.38.38.8, 0.38.38.9, 0.38.38.10, 0.38.38.11, 0.38.38.12, 0.38.38.13, 0.38.38.14, 0.38.38.15, 0.38.38.16, 0.38.38.17 e 0.38.38.18.

Silvia FREGOLENT (PD), affermando che il suo gruppo è sensibile alla situazione finanziaria del comune di Campione d'Italia, di cui si occupa l'emendamento 38.38 dei relatori, fa presente che avrebbe apprezzato se il Governo e la maggioranza avessero riservato la stessa attenzione ai comuni colpiti dagli eventi sismici del centro Italia, come prevedevano i subemendamenti testé respinti.

Maria Elena BOSCHI (PD), condividendo l'intervento dell'onorevole Fregolent, desidera richiamare l'attenzione del Governo alla situazione delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del centro Italia. In proposito, ricorda che le opposizioni si sono rese disponibili su questo tema, consentendo di lasciar valutare ammissibile una proposta dei relatori palesemente inammissibile rivolta alle popolazioni colpite dagli eventi sismici. In merito all'emendamento 38.38 dei relatori, pur evidenziando che simili interventi erano già stati adottati in passato, non comprende perché ora il contributo concesso al comune di Campione d'Italia sia di tipo permanente.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Marattin 0.38.38.19, approvano l'emendamento 38.38 dei relatori (*vedi allegato 2*) e respingono gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 38.07 e Pella 38.022 e l'articolo aggiuntivo Pella 38.010.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Belotti 38.025 risulta assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Bellachioma 30.1, nel testo riformulato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'articolo aggiuntivo Comaroli 38.028, nel testo riformulato, e Comaroli 38.029, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Carla RUOCCO, *presidente*, prima di porre in votazione l'articolo aggiuntivo 38.030 dei relatori, non essendovi obiezioni, revoca la votazione dell'articolo aggiuntivo Prestigiaco 15.05, posto in votazione e respinto nella seduta di martedì 11 giugno, e che tuttavia riguarda, sia pure con una diversa formulazione, la medesima materia, al fine di dichiararlo assorbito all'esito della votazione sull'emendamento dei relatori. Avverte, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Prestigiaco 15.05 si intende altresì sottoscritto dal deputato Navarra.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del collega Centemero, esprime parere contrario sui subemendamenti Prestigiacomò 0.38.030.3, 0.38.030.2, 0.38.030.1, 0.38.030.4, 0.38.030.5, 0.38.030.6 e 0.38.030.7 e Marattin 0.38.030.8. Raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 38.030 dei relatori.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) ringrazia la presidenza delle Commissioni riunite e i relatori per aver riconsiderato l'articolo aggiuntivo 15.05 a sua prima firma. Tuttavia, esprime l'insoddisfazione del gruppo di Forza Italia per come la materia del finanziamento degli enti locali siciliani è stata trattata nei mesi scorsi dal Governo e dalla maggioranza. In proposito, ricorda che presso la V Commissione è in corso l'esame in sede referente della proposta di legge Germanà C. 977, in materia di recupero di mancati trasferimenti erariali agli enti locali della Regione siciliana. In proposito, ricorda che una sentenza della Corte costituzionale del 2018 ha stabilito la restituzione alle province del prelievo forzoso operato dallo Stato ai sensi dell'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Evidenzia che, però, tali somme non sono state restituite alle province siciliane e che a dicembre 2018 la Regione siciliana ha concluso un accordo con il Governo in cui si impegnava a ritirare i ricorsi pendenti presso la Corte costituzionale in cambio della restituzione delle somme dovute. Fa presente che tale accordo prevedeva, altresì, la garanzia da parte dello Stato dell'equilibrio dei bilanci delle province siciliane e l'utilizzo delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione per interventi strutturali in Sicilia. Ritiene che tale accordo non sia stato rispettato dal Governo nazionale poiché successivamente un nuovo accordo è stato siglato dalla Regione siciliana e dalla Ministra per il Sud, Barbara Lezzi (di cui – ricorda – aveva chiesto la

presenza per la discussione dell'articolo aggiuntivo 38.030 dei relatori), in cui sono state rinnegate tutte le condizioni previste dall'accordo precedente. In particolare, evidenzia che tale ultimo accordo prevede un rimborso a favore delle province della Regione siciliana insufficiente a garantire il loro equilibrio di bilancio, cui si fa fronte con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione destinate ad interventi strutturali. In proposito, chiede al Governo chiarimenti, evidenziando che i subemendamenti a sua prima firma riferiti all'articolo aggiuntivo 38.030 dei relatori prevedono il ristoro completo delle somme dovute dallo Stato alle province siciliane, provvedendo, altresì, ai relativi oneri. Pertanto, ritiene che manchi la volontà politica di procedere verso la direzione indicata dai subemendamenti a sua prima firma all'articolo aggiuntivo 38.030 dei relatori.

Felice Maurizio D'ETTORE (FI) sottolinea la rilevanza del tema affrontato, che è la centralità del Parlamento. Sono state concluse intese dal Governo di cui il Parlamento non sarebbe mai venuto a conoscenza se non fosse stato per l'impegno della collega Prestigiacomò. La ministra Lezzi conclude accordi, con procedure poco trasparenti e di dubbia liceità, assentendo all'uso improprio delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il tema posto dalla collega Prestigiacomò è quindi quello del ruolo del Parlamento e la ministra per il Sud ha l'obbligo di venire a chiarire quanto accaduto.

Claudio BORGHI, *presidente*, riconosce che la battaglia dei colleghi del gruppo di Forza Italia, e in particolare della collega Prestigiacomò, è stata portata avanti con insistenza, passione e impegno. Ciò posto, tuttavia, evidenzia come le altre forze politiche di opposizione non abbiano accompagnato con convinzione tale iniziativa, circostanza che non ha spinto la Commissione ad assumere iniziative formali.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) precisa che è un suo legittimo diritto chiedere che

la Ministra per il Sud venga a riferire. Chiede inoltre formalmente le dimissioni della Ministra Lezzi, perché una Ministra che utilizza le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per finanziare la spesa corrente non può fare altro che dimettersi.

Claudio BORGHI, *presidente*, fa presente che rispetta il pensiero della collega Prestigiacomò, la quale può adire tutti gli strumenti in suo possesso; tuttavia non rileva tra le forze politiche un consenso tale da intraprendere azioni a nome della Commissione.

Maria Elena BOSCHI (PD) si associa alla richiesta di ascoltare la Ministra Lezzi, pur sapendo che difficilmente tale richiesta verrà ascoltata. Vorrebbe quanto meno sapere se la Ministra per il Sud sia a conoscenza della richiesta.

Ylenja LUCASELLI (FdI) in primo luogo ricorda che Fratelli d'Italia aveva già portato avanti la battaglia insieme alla collega Prestigiacomò, la cui richiesta – avanzata da tempo – ritiene legittima, e pertanto vi si associa. Sarebbe uno sgarbo istituzionale da parte della Ministra ignorare tale invito.

Claudio BORGHI, *presidente*, assicura che provvederà in prima persona a segnalare alla Ministra la richiesta di presenza in Commissione.

Luigi MARATTIN (PD) riteneva che la richiesta fosse già stata avanzata.

Claudio BORGHI, *presidente*, precisa che la richiesta gli risulta effettivamente già trasmessa per le vie brevi dai rappresentanti del Governo.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) propone ai relatori ed al Governo l'accantonamento del suo subemendamento 0.38.030.3, in attesa di conoscere la risposta della Ministra per il Sud.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto che i relatori ed il Governo non ritengono di accogliere la richiesta dell'onorevole Prestigiacomò.

Le Commissioni respingono il subemendamento Prestigiacomò 0.38.030.3.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) illustra il suo subemendamento 0.38.030.2, osservando che il Governo non ha voluto neanche considerare il fatto che la copertura prevista sia a valere sulla *tax expenditure*.

Le Commissioni respingono il subemendamento Prestigiacomò 0.38.030.2.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) interviene sul suo subemendamento 0.38.030.1, precisando che in questa proposta emendativa la copertura è a valere sulle risorse del reddito di cittadinanza. Anche in questo caso rileva la mancanza di volontà politica da parte del Governo di considerare la sua proposta.

Le Commissioni respingono il subemendamento Prestigiacomò 0.38.030.1.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) intervenendo sul suo subemendamento 0.38.030.4, sottolinea che vi era la possibilità di trovare coperture alternative, ma il Governo non ha acconsentito.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Prestigiacomò 0.38.030.4, 0.38.030.5, 0.38.030.6, 0.38.030.7 e 0.38.030.8.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) intervenendo sull'articolo aggiuntivo 38.030 dei relatori, chiede di poter rinviare la votazione per attendere di conoscere la risposta della ministra Lezzi. Osserva inoltre che in passato, se il Parlamento richiedeva la presenza di un ministro, questi arrivava in pochi minuti.

Luigi MARATTIN (PD) interviene sull'ordine dei lavori per avere informazioni sulla programmazione dei lavori.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che i lavori delle Commissioni procederanno ad oltranza.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento Bellachioma 39.3, purché riformulato nel testo riportato in allegato (*vedi allegato 2*) e raccomanda l'approvazione degli articoli aggiuntivi 39.013 e 39.14 dei relatori.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme.

Luigi MARATTIN (PD) chiede chiarimenti sulla tipologia di azioni consentita ad Anpal rispetto agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalla Consip.

La Viceministra Laura CASTELLI precisa che le preoccupazioni relative alle modalità di utilizzo delle società *in house*, emerse nel corso dell'esame delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019 in materia di reddito di cittadinanza possono adesso considerarsi superate alla luce della novella effettuata.

Maria Elena BOSCHI (PD) non comprende i chiarimenti della Viceministra Castelli e chiede di precisare meglio il ruolo di Consip rispetto all'Anpal.

Claudio BORGHI, *presidente*, accedendo ad una richiesta del relatore, dispone l'accantonamento dell'emendamento Bellachioma 39.3.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli articoli aggiuntivi 39.013 e 39.014 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, comunica di aver personalmente contattato la ministra Lezzi che l'ha autorizzata a dichiarare in Commissione di non aver mai ricevuto alcun invito a partecipare alle sedute per l'esame del provvedimento.

Claudio BORGHI, *presidente*, specifica che non c'è stato alcun invito formale e che la ministra è stata contattata dalla viceministra Castelli.

Luigi MARATTIN (PD) sottolinea che, contrariamente a quanto asserito poco prima dal Presidente Borghi, sembrerebbe che nei giorni scorsi non ci sia stata alcuna richiesta in tal senso rivolta alla ministra Lezzi.

Claudio BORGHI, *presidente*, conferma che la ministra è stata contattata per le vie brevi.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) ritiene un atto assai grave che la sua richiesta di fare intervenire la ministra per l'esame di materie di sua competenza non sia stata presa in considerazione. Stigmatizza l'atteggiamento, a suo avviso di sufficienza, di governo e maggioranza nonché la sensazione che accordi pubblici presi a dicembre vengano smentiti da accordi presi in segreto senza che i parlamentari ne vengano messi al corrente. Si dichiara convinta che le regioni, ormai, siano di fatto amministrate sottobanco.

Maria Elena BOSCHI (PD) propone che la ministra Lezzi sia invitata ad intervenire domani mattina.

Claudio BORGHI, *presidente*, non crede che ciò sia possibile, non trattandosi di una audizione prestabilita.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 41.010 dei relatori, come riformulato (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 41.010 dei relatori, come riformulato.

Silvia FREGOLENT (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 41.010 dei relatori, chiede che venga precisato in che cosa consiste la riformulazione.



La Viceministra Laura CASTELLI specifica che viene modificata la norma di copertura relativamente ai primi due anni.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 41.010 dei relatori, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, invita al ritiro dell'emendamento Piccoli Nardelli 43.30, altrimenti esprimendo parere contrario e esprime parere favorevole sugli emendamenti Macina 43.10, 43.9 e 43.14.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Silvia FREGOLENT (PD), intervenendo sull'emendamento Piccoli Nardelli 43.30, evidenzia che impedire a chi ha fatto politica di avere incarichi in fondazioni e istituti eretti in ente morale, invocando un preteso conflitto di interessi, si scontra con l'aver consentito ad un *ex* ministro di divenire presidente della Consob. Sottolinea inoltre che tali fondazioni svolgono attività politica e, pertanto, appare a suo avviso insensato che chi è stato un parlamentare non possa mettere la propria competenza al servizio di queste istituzioni. Ritene che si tratti di disposizioni talebane che consentono il passaggio di enormi massi mentre stringono le maglie di fronte ad un sassolino.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Piccoli Nardelli 43.30 e approvano gli emendamenti Macina 43.10, 43.9 e 43.14 (*vedi allegato 2*).

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Cestari 44.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), precisando che dalla sua eventuale approvazione risulterebbero assorbiti gli identici emendamenti Scagliusi 44.4 e Cavandoli 44.6. Esprime, altresì, parere

favorevole sull'emendamento Comaroli 44.3 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Prestigiacomo 44.8.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Cestari 44.2, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Cestari 44.2, nel testo riformulato, si intendono assorbiti gli identici emendamenti Scagliusi 44.4 e Cavandoli 44.6.

Le Commissioni approvano l'emendamento Comaroli 44.3, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), illustrando le finalità dell'emendamento a sua prima firma 44.8, prende atto della volontà del Governo di sopprimere il vincolo di riparto attualmente previsto dalla legislazione vigente in riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in base al quale l'80 per cento delle stesse risulta destinato agli interventi nel Mezzogiorno.

La Viceministra Laura CASTELLI osserva che il terzo periodo del comma 13 dell'articolo 44 del presente decreto, di cui l'emendamento Prestigiacomo 44.8 propone la soppressione, presenta in realtà una portata limitatamente derogatoria, giustificata esclusivamente dal verificarsi di eventuali situazioni di crisi ed emergenza, in linea peraltro con quanto già legiferato in passato in occasione di circostanze analoghe, spesso sulla base di un meccanismo di anticipazione e successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione delle risorse all'uopo utilizzate.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), nel dichiararsi insoddisfatta dai chiarimenti testé forniti dalla rappresentante del Governo, prende con rammarico atto del fatto che in tal modo viene per via legislativa sancito il principio in base al quale, al verificarsi di qualsiasi, potenziale situazione di crisi od emergenza nel nostro Paese, si potrà liberamente ricorrere alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione originariamente destinate al Mezzogiorno in virtù del richiamato criterio del riparto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Prestigiaco 44.8.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che il subemendamento D'Ettore 0.44.06.1 è stato ritirato dal presentatore.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere contrario sui subemendamenti Marattin 0.44.06.3 e 0.44.06.2 (*vedi allegato 1*) mentre raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 44.06 dei relatori.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Luigi MARATTIN (PD) illustra le finalità del subemendamento a sua prima firma 0.44.06.3, volto a modificare la rubrica dell'articolo 44.06 dei relatori in linea con il suo effettivo contenuto, in maniera tale da meglio esplicitare che le misure da esso recate risultano finalizzate al salvataggio di taluni istituti bancari del Mezzogiorno. Pur ritenendo l'intervento in parola necessario al fine di salvaguardare un intero settore di evidente rilevanza economia nonché di tutelare i relativi risparmiatori, si limita ad osservare come nella passata legislatura le posizioni critiche espresse dall'attuale maggioranza parlamentare nei confronti di analoghi doverosi provvedimenti adottati al fine di porre in sicurezza taluni istituti bancari del

nostro Paese fossero di tenore assai diverso.

Silvia FREGOLENT (PD) si associa alle considerazioni testé svolte dal collega Marattin, rilevando tuttavia come, a differenza di quanto hanno apertamente fatto i Governi della precedente legislatura laddove chiamati ad intervenire a fronte della necessità di salvaguardare la crisi di taluni istituti bancari, nella presente occasione i relatori ed il Governo hanno inizialmente tentato di far passare le norme in questione sotto le mentite spoglie di una riformulazione, salvo poi dover presentare l'articolo aggiuntivo in discussione.

Le Commissioni respingono il subemendamento Marattin 0.44.06.3.

Luigi MARATTIN (PD) illustra le finalità del subemendamento a sua prima firma 0.44.06.2, ribadendo le considerazioni precedentemente svolte.

Silvia FREGOLENT (PD) osserva come la sostituzione della rubrica dell'articolo aggiuntivo 44.06 dei relatori nel senso di richiamare esplicitamente il salvataggio delle imprese, oltre che delle banche del Mezzogiorno, risulterebbe assai opportuno, giacché tale diversa denominazione metterebbe maggiormente in evidenza, tra l'altro, la necessaria correlazione intercorrente tra gli istituti preposti al credito e il tessuto produttivo di un'intera parte del nostro Paese.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Marattin 0.44.06.2 ed approvano l'articolo aggiuntivo 44.06 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere contrario sul subemendamento Schullian 0.47.9.1 mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 47.9 dei relatori, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Schullian 0.47.9.1 ed approvano l'emendamento 47.9 dei relatori, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, chiede di mantenere accantonato l'emendamento Vallasca 48.3, sul quale è in via di definizione una proposta di riformulazione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Vallasca 48.3 rimane pertanto al momento accantonato.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 49.7 dei relatori, a condizione che sia riformulato nei termini riformulati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Le Commissioni approvano l'emendamento 49.7 dei relatori, nel testo riformulato (*vedi allegato 2*).

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sul subemendamento Marattin 0.49.044.1 ed esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 49.044 del Governo.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Luigi MARATTIN (PD) esprime la netta contrarietà del Partito Democratico all'ar-

ticolo aggiuntivo 49.044 del Governo, che, oltre ad introdurre una misura decisamente estranea al contenuto del decreto legge in esame, finisce per definire un meccanismo decisamente equivoco, dal momento che un imprenditore che disponga erogazioni liberali per la realizzazione la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori nelle istituzioni scolastiche tecniche e professionali di secondo grado e che assuma giovani diplomati provenienti dalle medesime istituzioni scolastiche si vede riconosciuto uno sconto sui contributi previdenziali dovuti. Nell'evidenziare che la norma in questione, pur partendo da finalità nobili, introduce pericolose distorsioni, che il subemendamento a sua prima firma 0.49.044 tenta di correggere, invita il Governo a ripensarci o almeno a intervenire per fugare le preoccupazioni espresse.

Silvia FREGOLENT (PD) evidenzia che il subemendamento del collega Marattin, lungi dal porsi fini ostruzionistici, tenta di limitare i danni dell'articolo aggiuntivo del Governo, di cui apprezza l'intenzione. Ricorda a tale proposito che l'esigenza di potenziare l'istruzione tecnica e professionale di secondo grado nel nostro Paese è condivisa dal Partito democratico che durante la scorsa legislatura è intervenuto in materia nell'ambito della « buona scuola », introducendo misure che in Germania hanno dimostrato di funzionare e che tuttavia l'attuale Governo non ha ritenuto di applicare. Ritiene tuttavia di una gravità inaudita che si conceda la possibilità di « comprare » manodopera attraverso l'erogazione liberale in favore delle istituzioni scolastiche, in denaro, senza contare che tale disposizione rischia di penalizzare il sud del Paese, dove il tessuto imprenditoriale è meno solido. Chiede pertanto di accogliere il subemendamento Marattin 0.49.044.1.

Maria Elena BOSCHI (PD), oltre a considerare rilevante sapere a quale Ministero vada attribuita la paternità dell'articolo aggiuntivo del Governo, si domanda quale sia il vero obiettivo della disposi-

zione da esso introdotta, considerato che esistono già misure volte a garantire agevolazioni fiscali a coloro che dispongono erogazioni liberali in favore delle istituzioni scolastiche, Chiede in particolare ai colleghi del Movimento 5 Stelle per quale motivo considerino positiva tale disposizione, evidenziando le contraddizioni di un Governo che, mentre taglia le risorse per l'alternanza scuola-lavoro, favorisce in modo distorto gli imprenditori. Nel rilevare peraltro che la disposizione richiederebbe un ulteriore approfondimento, in particolar modo in relazione alle modalità dei controlli e dell'eventuale revoca delle agevolazioni illecitamente godute, considerato che la definizione di molti aspetti attuativi sono demandati a successivi decreti, chiede al Governo un ripensamento.

Luigi MARATTIN (PD) sollecita un chiarimento da parte del Governo sull'articolo aggiuntivo in questione, che non è mai stato oggetto di illustrazione.

La Viceministra Laura CASTELLI ricorda che, trattandosi di una proposta emendativa del Governo, essa è corredata dalla relazione illustrativa e tecnica. Si riserva, in ogni caso e ove l'andamento dei lavori lo consenta, di fornire ulteriori delucidazioni.

Luigi MARATTIN (PD) chiede di avere tempo per valutare il contenuto delle citate relazioni illustrativa e tecnica, che al momento non sono nella sua disponibilità.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente della VI Commissione*, dispone pertanto l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 0.49.044 del Governo e del subemendamento ad esso riferito.

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, al fine di consentire la valutazione delle proposte emendative tuttora da esaminare, chiede al presidente, anche a nome del collega Raduzzi, relatore per la V Commissione, di concedere una breve sospensione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente della VI Commissione*, accogliendo la richiesta dei relatori, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 21.10, riprende alle 21.30.**

Giulio CENTEMERO (Lega), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del collega Raduzzi, esprime parere contrario sui subemendamenti Marattin 0.5.15.1 e 0.5.15.2 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.15 dei relatori, purché sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*) nonché dell'articolo aggiuntivo 5.07 dei relatori.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Maria Elena BOSCHI (PD), nell'osservare che l'emendamento 5.15 dei relatori introduce un meccanismo di agevolazione fiscale in favore delle società sportive, con l'obiettivo di rendere più competitivi alcuni settori dello sport italiano rispetto a quelli di altri Paesi, ritiene che la formulazione proposta dai relatori rischi di creare disparità sia rispetto ad altri settori diversi da quello dello sport, sia tra le diverse società sportive. Evidenzia che, per questa ragione, il subemendamento Marattin 0.5.15.1 pone un tetto, pari a 100.000 euro, entro cui i redditi degli sportivi concorrono alla formazione del reddito complessivo della società.

Le Commissioni respingono il subemendamento Marattin 0.5.15.1.

Luigi MARATTIN (PD), nell'illustrare il subemendamento 0.5.15.2 a sua prima firma, rileva che anche questo, come quello testé respinto, al fine di evitare eventuali sperequazioni prevede che i redditi degli sportivi concorrono alla formazione del reddito complessivo della società limitatamente al 90 per cento del loro ammontare.

Le Commissioni respingono il subemendamento Marattin 0.5.15.2.

Francesco BOCCIA (PD) chiede ai rappresentanti del Governo l'ammontare del gettito derivante dalla misura di cui all'emendamento 5.15 dei relatori.

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA fa presente che non c'è una previsione sul gettito derivante dalla misura di cui all'emendamento 5.15 dei relatori, che, comunque, non necessita di un'apposita copertura finanziaria. Conclude ribadendo che quello del finanziamento dello sport e delle associazioni sportive è un tema importante a cui il Governo vuole dedicare la dovuta attenzione.

Francesco BOCCIA (PD) ritiene che, a differenza di quanto affermato dal Vice-ministro Garavaglia, l'emendamento 5.15 dei relatori non rappresenti un tentativo di finanziare le società sportive minori. Ritiene, infatti, che ci sarebbero state tutte le condizioni per procedere ad un'operazione di redistribuzione delle risorse all'interno del settore dello sport, ma che con questa misura il Governo e i relatori hanno voluto favorire solo le grandi società sportive. Ritiene, inoltre, che non si può pensare di risolvere i problemi finanziari delle società sportive dilettantistiche prevedendo solamente il versamento dello 0,5 per cento della base imponibile delle società che aderiscono al regime agevolato in favore di un fondo per il potenziamento dei settori giovanili.

Ylenja LUCASELLI (FdI) ritiene che la misura proposta dall'emendamento 5.15 dei relatori favorisca le società sportive più ricche a discapito di quelle dilettantistiche. Sottolineando la funzione formativa ed educativa dello sport, fa presente che avrebbe apprezzato che la proposta emendativa dei relatori fosse rivolta a realizzare una redistribuzione delle risorse in favore delle società dilettantistiche.

Maria Elena BOSCHI (PD), nel sottolineare l'importanza del tema oggetto del-

l'emendamento 5.15 dei relatori, invita il Governo a svolgere una profonda riflessione allo scopo di affrontare in modo organico ed efficace, anche con un successivo provvedimento, il tema del finanziamento delle società sportive dilettantistiche. Ritiene, infatti, che l'emendamento 5.15 dei relatori non tenga conto del fatto che alcune piccole società sportive svolgono una fondamentale funzione sociale, a volte anche sopperendo ai compiti delle famiglie e degli enti locali.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 5.15 dei relatori nel testo riformulato (*vedi allegato 2*) e l'articolo aggiuntivo 5.07 dei relatori.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) chiede se l'articolo aggiuntivo 33.059 dei relatori è stato ritirato e per quale motivo.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, conferma il ritiro dell'articolo aggiuntivo 33.059 dei relatori, specificando che tale ritiro è dovuto a una mancanza di copertura finanziaria delle disposizioni recate dallo stesso.

Anche a nome del collega Centemero, esprime quindi parere contrario sui subemendamenti Marattin 0.7.016.3 e 0.7.016.2 e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 7.016 dei relatori a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Luigi MARATTIN (PD), illustrando il subemendamento 0.7.016.3 a sua prima firma, evidenzia che esso innalza a 3.500.000 euro la soglia stabilita dall'articolo aggiuntivo 0.7.016 dei relatori al fine di potenziare il meccanismo di sostegno alle piccole e medie imprese ivi previsto.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Marattin 0.7.016.3 e 0.7.016.2 e approvano l'articolo



aggiuntivo 7.016 dei relatori nel testo riformulato (vedi allegato 2).

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del collega Centemero esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Vallasca 18.09.

La Viceministra Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Vallasca 18.09.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, preso atto che l'emendamento Varrica 23.3 è stato ritirato, anche a nome del collega Centemero, esprime parere favorevole sull'emendamento Bellachioma 23.8, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Luigi MARATTIN (PD) chiede chiarimenti rispetto alla riformulazione dell'emendamento Bellachioma 23.8, ricordando che i relatori e la presidenza delle Commissioni riunite già qualche ora prima avevano garantito che non si sarebbe proceduto ad ulteriori nuove riformulazioni delle proposte emendative rimaste accantonate.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che gli identici emendamenti Comaroli 23.1 e Gusmeroli 23.4 sono stati ritirati. Avverte che l'emendamento Bellachioma 23.8 come riformulato è da intendersi accantonato.

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del collega Centemero esprime parere contrario sui subemendamenti Marattin 0.26.026.7, Del Barba 0.26.026.6, Lucaselli 0.26.026.1, sugli identici subemendamenti Lucaselli 0.26.026.2 e Marattin 0.26.026.8, sui subemendamenti Lucaselli 0.26.026.3, Marattin 0.26.026.9, Cunial 0.26.026.4, Benedetti 0.26.026.5, Marattin 0.26.026.11,

0.26.026.10, 0.26.026.12, 0.26.026.13 e 0.26.026.14. Raccomanda infine l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 26.026 dei relatori.

Gianluca BENAMATI (PD) interviene sull'articolo aggiuntivo 26.026 dei relatori, evidenziando come il testo della riformulazione proposta sia profondamente differente dal testo originario. Si pone quindi un problema in primo luogo procedurale, perché sono stati presentati subemendamenti riferiti ad un testo che nel frattempo è stato completamente stravolto e che ora saranno posti in votazione, configurandosi dunque una procedura irrazionale.

La Viceministra CASTELLI illustra le motivazioni che hanno condotto al nuovo testo riformulato – a cominciare dalle coperture, per le quali il Governo ha ritenuto di compiere un ulteriore sforzo – precisando che il contenuto dell'articolo non è stato stravolto. Si tratta infatti dello stesso strumento previsto nel testo originario dell'articolo aggiuntivo 26.026 dei relatori, strumento che, se funzionerà, sarà sicuramente rifinanziato.

Silvia FREGOLENT (PD) sottolinea come il suo gruppo si sia mostrato disponibile fin dall'inizio a migliorare un provvedimento che pure non lo convinceva e che è diventato poi un provvedimento *omnibus*; non si può dire quindi che il Partito Democratico abbia assunto posizioni ostruzionistiche. Tuttavia aveva già chiesto, fin da stamattina, che non venissero presentate ulteriori nuove riformulazioni che stravolgono il testo delle proposte emendative. La nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 26.026 dei relatori riscrive significativamente il testo dell'articolo originario.

Gianluca BENAMATI (PD) dissente dalla Viceministra Castelli quando afferma che il testo dell'articolo aggiuntivo 26.026 dei relatori non è stato stravolto, ritenendo al contrario che vi siano numerose e significative differenze, oltre che un pe-

sante intervento da parte dello Stato. Il suo gruppo, non essendo pregiudizialmente contrario a tale strumento, non chiederà comunque di esercitare la facoltà — che la presidenza non potrebbe negare — di presentare nuovi subemendamenti alla riformulazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Marattin 0.26.026.7, Del Barba 0.26.026.6, Lucaselli 0.26.026.1, gli identici Lucaselli 0.26.026.2 e Marattin 0.26.026.8, i subemendamenti Lucaselli 0.26.026.3, Marattin 0.26.026.9, Cunial 0.26.026.4, Benedetti 0.26.026.5, Marattin 0.26.026.11, 0.26.026.10, 0.26.026.12, 0.26.026.13 e 0.26.026.14.

Le Commissioni approvano quindi l'articolo aggiuntivo 26.026 dei relatori, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Gianluca BENAMATI (PD) interviene sull'emendamento Vallasca 48.3, rilevando che la riformulazione proposta in questo caso non stravolge il testo originario. Preannuncia il voto favorevole del suo gruppo e chiede di aggiungere la firma all'emendamento in esame.

Le Commissioni approvano l'emendamento Vallasca 48.3, come riformulato (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo 30.025 risulta assorbito a seguito dell'approvazione dell'emendamento Vallasca 48.3, come riformulato.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo 38.030 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Raphael RADUZZI (M5S), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del collega Centemero, esprime parere contrario sui subemendamenti Melilli 0.49.47.1 e Pella 0.49.47.14 presentati all'articolo aggiuntivo 49.047 dei relatori, di cui raccomanda l'approvazione.

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici subemendamenti Melilli 0.49.47.1 e Pella 0.49.47.14 e approvano l'articolo aggiuntivo 49.047 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Luigi MARATTIN (PD) interviene sull'articolo aggiuntivo 49.044 del Governo, chiedendosi per quale ragione si sia sentito il bisogno di normare un comportamento messo in atto da 20 soggetti ogni anno, come evidenziato nella stessa relazione posta a corredo della proposta emendativa.

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA, replicando al collega Marattin, precisa che si tratta di incentivi destinati alla scuola, per i quali la modalità individuata è una delle più trasparenti, ma tutti i suggerimenti sono ben accetti.

Luigi MARATTIN (PD) osserva che di suggerimenti al Governo ne sono stati forniti molti da parte delle opposizioni, ma non sono stati considerati. Ritiene che la modalità individuata per concedere gli incentivi non sia così trasparente e piuttosto possa dar luogo a comportamenti distortivi.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) intervenendo sull'articolo aggiuntivo 49.044 del Governo, osserva che le misure previste avrebbero dovuto essere stabilite su base territoriale. Ritiene inoltre che collegare la scuola alle assunzioni sia decisamente eccessivo.

Silvia FREGOLENT (PD) con riferimento all'articolo aggiuntivo 49.044 del Governo, osserva che, dal momento che la maggioranza aveva promesso una contro-riforma della scuola, sarebbe dovuta intervenire attraverso un intervento organico. Si chiede inoltre, poiché molte delle proposte emendative presentate dalla maggioranza sono state dichiarate inammissi-

bili per estraneità di materia, per quale ragione l'articolo aggiuntivo 49.044 del Governo sia stato invece ritenuto ammissibile. Invita quindi l'Esecutivo ad accantonarlo per svolgere un'ulteriore riflessione ed intervenire sulla scuola in modo più organico magari con un altro provvedimento. Del resto non vi è nessuna urgenza, visto che l'anno scolastico è già concluso.

Massimo UNGARO (PD) trova bizzarra questa sorta di « *do ut des* » tra l'erogazione e il *benefit* vincolato all'assunzione dalla medesima scuola che fa apparire la norma, a suo avviso, poco trasparente.

Il Viceministro Massimo GARAVAGLIA replica che si tratta di un finanziamento alla scuola di natura volontaria alla stregua di quello versato dalle famiglie. Trova positiva questa forma di osmosi tra imprenditori che vogliono migliorare un istituto educativo e la formazione tecnica offerta dalla scuola. Si tratta, a suo avviso, di una grande innovazione per la scuola pubblica.

Maria Elena BOSCHI (PD), dopo aver sottolineato come il Viceministro Massimo Garavaglia intenda far apparire condivisibile ciò che invece condivisibile non è, si domanda quanti soggetti sono stati considerati potenziali beneficiari dell'incentivo nel calcolare la copertura e se questa, alla luce delle affermazioni del rappresentante del Governo sull'utilizzo dell'istituto in oggetto, può essere considerata sufficiente.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono il subemendamento Marattin 0.49.044.1 e approvano l'articolo aggiuntivo 49.044 del Governo (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, precisa che a seguito dell'approvazione dell'emendamento Cestari 44.2 nella nuova formulazione, occorre espungere dal testo dell'emendamento Comaroli 44.3 (approvato nella nuova formulazione) la parte incidente sul comma 3, lettera *c*), dell'articolo 44 del presente provvedimento che,

altrimenti, lo renderebbe incompatibile con il citato testo. Precisa inoltre che l'emendamento Boldi 14.4, già approvato nella seduta dello scorso 11 giugno, è da intendersi integrato con il richiamo normativo contenuto nel testo originario dell'emendamento Trano 14.2. Avverte, infine, che occorre procedere alla votazione dell'emendamento Bellachioma 23.8, precedentemente accantonato, sul quale i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole.

Le Commissioni approvano l'emendamento Bellachioma 23.8 (*vedi allegato 2*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dichiara concluso l'esame degli emendamenti. Invita quindi i colleghi a prendere visione della nota dei relatori recante una serie di proposte di correzione formale del testo.

Maria Elena BOSCHI (PD), con riferimento alle correzioni di forma proposte, rileva che alcune di esse presentano un carattere a suo avviso sostanziale e chiede, pertanto, che vengano verificate. Si riferisce, in particolare, alle correzioni apportate all'articolo 7, comma 1, quinto periodo; all'articolo 29, comma 9-*quater*; all'articolo aggiuntivo 30-bis, comma 2; all'articolo aggiuntivo 30-ter, comma 9, primo periodo e all'articolo 32, comma 9.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, al fine di procedere alle opportune verifiche in merito alle correzioni di forme proposte, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 22.40, riprende alle 22.45.**

Luigi MARATTIN (PD) rileva che la correzione apportata all'articolo 29, comma 9-*quater*, che indica come data di decorrenza 1° gennaio 2020, non può essere considerata meramente formale.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, precisa che si rende necessario indicare una data fissa per la disposizione in

esame. Propone pertanto che venga indicato la data del 1° luglio 2019.

Le Commissioni approvano le proposte di correzioni di forma, con la precisazione indicata dalla presidenza (*vedi allegato 3*).

Silvia FREGOLENT (PD) preannuncia l'intenzione del suo gruppo di presentare una relazione di minoranza e di assumere le funzioni di relatrice di minoranza.

Le Commissioni deliberano quindi di conferire ai relatori, onorevoli Centemero e Raduzzi, il mandato a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 22.50.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 202 dell'11 giugno 2019, alla pagina 27, prima colonna, dodicesima e trentottesima riga, e seconda colonna, decima riga, dopo la parola: « assistenziali, » devono intendersi aggiunte le seguenti: « di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), ».

## ALLEGATO 1

**D.L. 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.**

**EMENDAMENTI 39.7, 39.8, 44.06, 49.047 E 49.048 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

## ART. 39.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 12, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: « a decorrere dal 1° luglio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 31 agosto 2019 ».

**39. 7.** I Relatori.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e nei limiti della dotazione organica dell'INPS » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La dotazione organica del personale di area C dell'INPS è incrementata di 1.003 unità ».

**39. 8.** I Relatori.

*(Inammissibile)*

## ART. 44.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 44.06  
DEI RELATORI

*Sostituire la rubrica con la seguente:*  
Incentivo fiscale per il salvataggio delle banche del Mezzogiorno.

**0. 44. 06. 3.** Marattin, Fregolent, Del Barba.

*Sostituire la rubrica con la seguente:*  
Incentivo fiscale per il salvataggio di imprese e banche del Mezzogiorno.

**0. 44. 06. 2.** Marattin, Fregolent, Del Barba.

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

Art. 44-bis

*(Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale)*

1. Alle aggregazioni di società, per le quali non è stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aventi sede legale, alla data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e



Sardegna, realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società, si applicano le disposizioni del presente articolo, a condizione che il soggetto risultante dalle predette aggregazioni abbia la sede legale in una delle regioni citate e che le aggregazioni siano deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

2. Le attività per imposte anticipate dei soggetti partecipanti all'aggregazione e relative a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, recante « Revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2017, e ai componenti reddituali di cui all'articolo 1, comma 1067, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non ancora dedotti, risultanti da situazioni patrimoniali approvate ai fini dell'aggregazione, sono trasformate, per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, in crediti d'imposta secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo; il limite è calcolato con riferimento ad ogni soggetto partecipante all'aggregazione. Ai fini del rispetto del limite di cui al primo periodo, si trasformano dapprima le attività per imposte anticipate trasferite al soggetto risultante dall'aggregazione e, in via residuale, le attività per imposte anticipate non trasferite dagli altri soggetti partecipanti all'aggregazione. In caso di aggregazioni realiz-

zate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, possono essere altresì oggetto di conferimento le attività per imposte anticipate di cui al primo periodo ed è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-*quater*, commi primo e secondo, del codice civile.

3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società risultante dall'aggregazione, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta dei soggetti conferenti o delle società scisse è condizionata all'esercizio, da parte di tali soggetti, dell'opzione di cui al citato articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto l'aggregazione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono compresi anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.

4. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante dall'aggregazione da parte dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente per legge, nella misura del 25 per cento delle attività per imposte anticipate di cui al comma 2 iscritte nel primo bilancio della società risultante dall'aggregazione; per la

restante parte, la trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi e decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio. Ai fini del periodo precedente, in caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, per i soggetti conferenti e per le società scisse la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale ha avuto effetto l'aggregazione. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le eccedenze residue relative all'importo del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative ad attività per imposte anticipate trasformate ai sensi del presente articolo;

b) non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. I crediti d'imposta di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aggregazioni alle quali partecipino soggetti che abbiano già partecipato a un'aggregazione o siano risultanti da un'aggregazione alla quale siano state applicate le disposizioni del presente articolo.

6. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, alle perdite fiscali e all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, del conferente si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferendosi alla società conferente le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alla società conferitaria quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui al comma 2 del presente articolo.

7. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva comunicazione ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea.

8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,55 milioni di euro per l'anno 2031 e di 0,12 milioni di euro per l'anno 2033.

9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 4 e 8 del presente articolo, pari a 73,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 103 milioni di euro per l'anno 2021, a 102,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 103,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,55 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,12 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 29,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 59,2 milioni di euro per

l'anno 2022, a 80,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili;

e) quanto a 40 milioni euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge

23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

**44. 06. I Relatori.**

ART. 49.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 49.047  
DEI RELATORI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fino alla durata dello stato di emergenza.*

**\* 0. 49. 047. 1. Melilli.**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fino alla durata dello stato di emergenza.*

**\* 0. 49. 047. 14. Pella.**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Analoghi obblighi di manutenzione competono ai comuni di cui all'Ordinanza 28 dicembre 2018, n. 566 del Dipartimento della protezione civile, interessati dagli eventi sismici verificatisi in Sicilia il 26 dicembre 2018 e nei cui territori insistono strutture emergenziali.

1-ter. Nei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis, le suddette strutture emergenziali, nonché quelle autorizzate per servizi pubblici essenziali alla popolazione, sono esonerate dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche fino al termine dello stato di emergenza.

*Conseguentemente alla rubrica dell'articolo dopo le parole: centro Italia aggiungere le seguenti: e Sicilia.*

**0. 49. 047. 13. Mandelli, Prestigiaco.**

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

3-bis. Al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione degli edifici pubblici e

delle infrastrutture del territori della Regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di programmazione ed approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche può essere affidata, su richiesta dell'amministrazione competente, ad un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato « Conferenza Permanente », presieduto dal Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante unico delle amministrazioni statali eventualmente interessate e diverse dalle precedenti, della regione, dell'Ente Parco e del comune territorialmente competente. La Conferenza Permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal Presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali in seno alla Conferenza. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, si applicano le disposizioni in materia di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Previa intesa tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 sono definite le modalità per il funzionamento, anche telematico, e di convocazione della Conferenza Permanente.

*3-ter.* I termini di conclusione dei procedimenti in materia di conferenza dei servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono essere ridotti della metà anche in presenza di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini. Gli stessi possono essere sospesi, una volta soltanto, per un massimo di venti giorni.

**0. 49. 047. 6.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* A decorrere dal 2019 e per ciascuno degli anni in cui siano previste, una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a) e lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è destinata ai comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;



b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;

c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;

e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;

f) interventi e servizi per cittadini e imprese.

*3-ter.* Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice Commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed *ex post*, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.

**0. 49. 047. 11.** Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* L'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è sostituito dal seguente:

« 1. La realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici di ogni genere danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso il relativo contributo, è assoggettata alle disposizioni pre-

viste per le stazioni appaltanti pubbliche con riguardo al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché relativamente all'osservanza integrale dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore dell'edilizia ovvero dei settori di riferimento di altre attività, qualora presenti, oggetto dell'appalto ».

*3-ter.* Le disposizioni di cui al precedente comma *3-bis* si applicano anche agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009.

*3-quater.* In materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in via transitoria e sino al termine degli interventi di ricostruzione derivanti dagli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009, viene ripristinata la normativa previgente all'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 in applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 9 comma 1, lettera *d*) del medesimo decreto.

**0. 49. 047. 7.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:

« 746. Le agevolazioni di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispon-



dente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 ».

3-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente:

« 746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno su-

bito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:

a) nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

b) nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;

c) nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229 ».

**0. 49. 047. 12.** Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1.1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le spese effettuate per la classificazione e

certificazione statica e sismica degli immobili adibiti ad abitazione principale, a seconda abitazione o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche 1,2 e 3 sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 20.000 euro.».

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2:*

*a) all'alinea sostituire le parole da: pari a 400,625 milioni di euro fino alla fine dell'alinea con le seguenti: pari a 401,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 530,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 656,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 550,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 698,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 587,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 503,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 369,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 416,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 349,091 euro per l'anno 2028, a 352,891 euro per l'anno 2029, a 342,791 euro per l'anno 2030, a 339,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 339,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 338,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.079,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 429,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 567,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 657,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 562,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 710,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 597,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 513,891 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:*

*b) dopo la lettera l), inserire la seguente: l-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020, 18 milioni di euro per l'anno 2021, 25 milioni di euro per l'anno 2022, e 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-*

*2021, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».*

**0. 49. 047. 8.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, trasferiti al Ministero dell'economia e finanze, sono prorogate all'anno 2020, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2019, anche a valere per le province di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazione, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Al relativo onere nel limite di spesa di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede a con le modalità previste dall'articolo 1, comma 731 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.*

**0. 49. 047. 15.** Cortelazzo.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 67-ter, al comma 5, terzo periodo, le parole: «al personale in servizio al 30 settembre 2018» sono soppresse, e è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o siano divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo*

indeterminato il personale di cui al comma 3, nei limiti delle unità agli stessi assegnate ».

**0. 49. 047. 3.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, terzo periodo le parole: « Per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 »;

*b)* al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: « Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro ».

**0. 49. 047. 2.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, le parole: « fino a settecento unità ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono soppresse;

*b)* il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. In casi eccezionali e motivati, fermo restando il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, il numero dei contratti che i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* sono autorizzati a stipulare, ai sensi e per gli effetti del comma 3-*bis* del

presente articolo, può essere superiore a trecentocinquanta ».

**0. 49. 047. 5.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-*bis*, 10, 10-*bis* e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

**0. 49. 047. 9.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.

**0. 49. 047. 10.** Pezzopane, Morgoni, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 1, comma 1010, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « entro quattrocentottanta giorni » sono sostituite con le seguenti: « entro ottocentocinquanta giorni ».

**0. 49. 047. 4.** Pezzopane, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.

*(Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma)*

1. Fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, compete ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal 24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.

2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 2.500.000 euro, a valere sulle risorse stan-

ziate a legislazione vigente per il superamento del predetto stato di emergenza.

**49. 047.** I Relatori.

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. 49-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di sport)*

1. Al comma 5 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «in funzione del processo di risanamento finanziario e riassetto dei relativi settori, anche progressivamente, alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE» sono sostituite dalle seguenti: «alla società Sport e salute Spa per il finanziamento delle federazioni sportive e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ovvero per lo svolgimento di attività a supporto dello sport e alle attività istituzionali dell'UNIRE,».

2. Dopo il terzo periodo del comma 373 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente: «I titoli abilitativi rilasciati dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2017 conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2019».

**49. 048.** I Relatori.

***(Inammissibile)***

ALLEGATO 2

**DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 3.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

Art. 3-bis.

*(Revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023)*

1. Ai fini della messa a regime, dall'anno 2023, della revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, garantendone la vigenza anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2021, con esclusione dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, si tiene conto dei seguenti maggiori oneri e minori entrate, valutati in 630 milioni di euro per l'anno 2023, 640 milioni di euro per l'anno 2024, 650 milioni di euro per l'anno 2025, 660 milioni di euro per l'anno 2026, 671 milioni di euro per l'anno 2027, 682 milioni di euro per l'anno 2028, 693 milioni di euro per l'anno 2029, 704 milioni di euro per l'anno 2030 e 715 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Al predetto articolo 1, comma 1121, della citata legge n. 145 del 2018, le parole: « con

effetto dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023 ». Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati a legislazione vigente. All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere a), b), c), d), e) e f) sono abrogate; le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018. Alle minori entrate e ai maggiori oneri di cui al primo periodo del presente comma si provvede:

a) quanto 186 milioni di euro per l'anno 2024, 109 milioni di euro per l'anno 2025, 112 milioni di euro per l'anno 2026, 113 milioni di euro per l'anno 2027, 116 milioni di euro per l'anno 2028, 117 milioni di euro per l'anno 2029, 120 milioni di euro per l'anno 2030 e 121 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente comma;

b) quanto a 26 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 604 milioni di euro per l'anno 2023, 454 milioni di euro per l'anno



2024, 541 milioni di euro per l'anno 2025, 548 milioni di euro per l'anno 2026, 558 milioni di euro per l'anno 2027, 566 milioni di euro per l'anno 2028, 576 milioni di euro per l'anno 2029, 584 milioni di euro per l'anno 2030 e 594 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

**3. 012.** (Nuova formulazione) Comaroli.

#### ART. 5.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:*

« 5-*quater*. Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Ai rapporti di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni dei commi 3-*bis*, quarto periodo, e 5-*bis*.

5-*quinquies*. Per i rapporti di cui al comma 5-*quater*, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del

presente comma, definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.

**5. 15.** (Nuova formulazione) I Relatori.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

#### Art. 5-*bis*.

*(Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale)*

1. All'articolo 60-*ter* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-*bis*. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura, definiti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006, per progetti di innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 84/Ric del 2 marzo 2012 ».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, pari a 0,55 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

**5. 07.** I Relatori.

## ART. 7

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

## Art. 7-bis.

*(Estensione degli interventi agevolativi al settore edile)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai codici ATECO F41 e F42, l'accesso alla garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è consentito, altresì, qualora le medesime imprese siano titolari di finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come « inadempienze probabili » (UTP) entro la data dell'11 febbraio 2019, secondo le risultanze della centrale dei rischi della Banca d'Italia.

6-ter. Per i titolari dei finanziamenti di cui al comma 6-bis, la garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è concessa nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all'80 per cento dell'esposizione alla data dell'11 febbraio 2019 e fino a un importo massimo di euro 2.500.000. Ai fini della concessione della garanzia della sezione speciale, che ha carattere sussidiario, il piano di cui al comma 4 deve essere valutato e approvato dal consiglio di gestione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera a) della legge 27 dicem-

bre 2013, n. 147. Con il decreto di cui al comma 7 del presente articolo sono stabilite le modalità di attestazione dei crediti nonché fornite le indicazioni sulle modalità di valutazione degli ulteriori requisiti previsti dal comma 6-bis e dal presente comma »;

b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: « revoca della stessa » sono aggiunte le seguenti: « , anche con riferimento alle imprese di cui al comma 6-bis »;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici delle pubbliche amministrazioni e a quelle operanti nel settore edile ».

**7. 016.** *(Nuova Formulazione)* I Relatori.

## ART. 10

*Al comma 1, capoverso 3.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

*Conseguentemente, al comma 2, capoverso 1-octies, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

**10. 34.** I Relatori.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 28, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: « soggetto beneficia-

rio» sono aggiunte le seguenti: «, prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto».

**10. 19.** Vallascas, Trano, Faro.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

**10. 7.** (Nuova formulazione) D'Incà, Faro, Trano.

*Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

Art. 10-bis.

*(Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l'acquisto di veicoli non inquinanti)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1057 è sostituito dal seguente:

« 1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 2011 »;

b) al comma 1062, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'ufficio della motorizzazione civile».

**10. 016.** (Nuova formulazione) De Lorenzis, Scagliusi, Barbutto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spesotto, Termini, Faro, Trano.

ART. 12.

*Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:*

Art. 12-bis.

*(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi)*

1. Il comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente:

« 6-ter. I dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui al comma 1 sono tra-

smessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. Nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto».

2. Al comma 542 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento ».

3. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono prorogati al 30 settembre 2019.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3.

**12. 029.** (Nuova formulazione) I Relatori.

#### ART. 13

*Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:*

Art. 13-bis. – (Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive) – 1. All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 ».

2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge

21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

3. I criteri, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

4. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificate mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato « codice identificativo », da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza.

5. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

a) le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;

b) le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;

c) le modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito *in-*

*ternet* istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

d) i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo di cui al comma 4 da parte dell'Agenzia delle entrate.

7. I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.

8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

9. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

**13. 022.** I Relatori.



## ART. 15

*Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:*

## Art. 15-bis.

*(Modifica all'articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)*

1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « fino all'esercizio 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 ».

**\*15. 020.** *(Nuova formulazione)* Bianchi, Gusmeroli, Comaroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frasinini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

**\*38. 5.** *(Nuova formulazione)* Faro, Trano.

**\*38. 011.** *(Nuova formulazione)* Pella, Mandelli, Bignami.

**\*38. 014.** *(Nuova formulazione)* Pastorino, Fassina, Fornaro.

## ART. 16.

*Al capo I, dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:*

« Art. 16-bis.

*(Disposizioni in materia previdenziale)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 185 è inserito il seguente:

« 185-bis. Le disposizioni del comma 185 si applicano ai debiti derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali, previa apposite delibere delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei rispettivi siti *internet* istituzionali entro il 16 settembre 2019 e comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata »;

b) al comma 192, dopo le parole: « e 188 » sono inserite le seguenti: « o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis ».

2. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, è tenuto ad adottare, entro dodici mesi dalla data di en-

trata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma. Qualora il bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione e di riequilibrare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare le modalità di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per il predetto Istituto l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 è sospesa fino al 31 dicembre 2019 ».

**16. 061.** (Nuova formulazione) I Relatori.

#### ART. 17

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*2-bis.* All'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il secondo

periodo è inserito il seguente: « L'importo massimo garantibile, per ciascun soggetto beneficiario finale, relativamente alle operazioni finanziarie di cui al secondo periodo, non può essere superiore a 5 milioni di euro a valere sulle disponibilità del citato Fondo ». Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2014, è abrogato.

**17. 8.** (Nuova formulazione) I Relatori.

#### ART. 18

*Al comma 2, sostituire le parole:* fino al termine di sei mesi dalla data di conversione del presente decreto o il minor termine previsto dalla delibera *con le seguenti:* fino al 31 dicembre 2020 o al minor termine previsto dalla delibera.

**18. 1.** (Nuova formulazione) Comaroli.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

#### Art. 18-bis.

(Piattaforma telematica denominata « Incentivi.gov »)

1. Nell'ambito dei processi di rafforzamento e di incremento dell'efficienza e della trasparenza delle attività delle pubbliche amministrazioni previsti negli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi europei afferenti alla programmazione 2014-2020 e, in particolare, per contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico la piattaforma telematica denominata « *Incentivi.gov.it* » per il sostegno della politica industriale e della competitività del Paese.

2. Alla piattaforma telematica di cui al comma 1 sono preventivamente comunicate dalle amministrazioni pubbliche centrali e locali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le misure di sostegno destinate al tessuto produttivo di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 6, il rispetto delle quali costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che ne dispongono la concessione.

3. Alle spese per lo sviluppo della piattaforma telematica di cui al comma 1 si provvede attraverso l'impiego di quota parte delle risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro per gli anni 2019 e seguenti, a valere sui fondi del Programma operativo nazionale *Governance* e capacità istituzionale 2014-2020.

4. Al fine di garantire il monitoraggio periodico delle informazioni che confluiscono nella piattaforma telematica di cui al comma 1 è istituita, senza oneri per il bilancio dello Stato, una struttura di cooperazione interorganica composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno delle regioni e province autonome designato dalla Conferenza delle regioni e province autonome e uno di tutte le altre amministrazioni centrali e locali interessate.

5. La struttura di cui al comma 4 definisce proposte per l'ottimizzazione della piattaforma telematica di cui al comma 1, predispone le regole tecniche per l'accesso e le modalità per la condivisione dei dati, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché delle regole di sicurezza e trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

**18. 09.** Vallascas, Faro, Trano.

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

« Art. 18-bis.

*(Disposizioni in materia di fondi per l'internazionalizzazione)*

1. L'ambito di operatività del fondo rotativo per operazioni di *venture capital* di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è esteso a tutti gli Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo.

2. Gli interventi del fondo rotativo di cui al comma 1 possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, anche nella sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, compreso il finanziamento di soci.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità e le condizioni di intervento del fondo rotativo di cui al comma 1.

4. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: « fino al 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 49 per cento » e le parole: « Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni » sono sostituite dalle seguenti: « Le partecipazioni ».

5. Al fine di contrastare il fenomeno della delocalizzazione, nei casi di violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e comunque nel caso in cui le operazioni a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, siano causa diretta di una riduzione dei livelli occupazionali nel territorio nazionale, le imprese decadono dai benefici e dalle agevolazioni concessi, con obbligo di rimborso anticipato dell'investimento. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti le modalità e i termini del rimborso anticipato dell'investimento e le sanzioni applicabili nei casi di decadenza di cui al periodo precedente ».

**18. 011.** *(Nuova formulazione)* Vallasca, Faro, Trano.

#### ART. 19

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

##### Art. 19-bis.

*(Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 199, le parole: « alle aziende vittime di mancati pagamenti » sono sostituite dalle seguenti: « alle vittime di mancati pagamenti » e le parole: « altre aziende debentrici » sono sostituite dalle seguenti: « propri debitori nell'ambito dell'attività di impresa »;

b) il comma 200 è sostituito dal seguente:

« 200. Possono accedere al Fondo di cui al comma 199, con le modalità stabilite dal comma 201, le piccole e medie imprese, definite ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, anche se in concordato preventivo con continuità, e i professionisti parti offese in un procedimento penale, pendente alla data di presentazione delle domande di accesso al Fondo, a carico di debitori imputati dei delitti di cui agli articoli 629,

640 e 641 del codice penale, 2621 del codice civile, 216, 217, 218, 223, 224 e 225 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono altresì accedere al Fondo le piccole e medie imprese di cui al primo periodo e i professionisti ammessi o iscritti al passivo di una procedura concorsuale per la quale il curatore, il commissario o il liquidatore giudiziale si sono costituiti parte civile nel processo penale per i reati di cui al presente comma, ovvero il cui credito è riconosciuto da una sentenza definitiva di condanna per i reati medesimi »;

c) dopo il comma 201 è inserito il seguente:

« 201-bis. Il provvedimento di concessione e di erogazione del finanziamento agevolato di cui al comma 201 è adottato anche in pendenza della verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico della correttezza e della conformità delle dichiarazioni rese dai soggetti che hanno formulato richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 199; in tale caso, il finanziamento è erogato, a titolo di acconto, per un importo pari al 50 per cento di quanto dovuto e il saldo è corrisposto all'esito della verifica. Il provvedimento è comunque revocato quando è accertata la carenza dei suoi presupposti, con conseguente recupero delle somme anticipate a titolo di acconto, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 201 »;

d) al comma 202, le parole: « delle aziende imputate per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « dei debitori imputati ».

**19. 012.** *(Nuova formulazione)* I Relatori.

#### ART. 23

*Apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

0a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: « l'articolo 65 e l'articolo 67 del

regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 164, comma 1, e l'articolo 166 del medesimo decreto legislativo »;

*01a)* all'articolo 4, comma 4, dopo le parole: « dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, » sono inserite le seguenti: « ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 166 del medesimo decreto legislativo ».

*2) al comma 1, lettera c), numero 1), il punto 1.1 è sostituito dal seguente:*

1.1) dopo le parole: « degli articoli 124, 160, 182-*bis* e 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, » sono inserite le seguenti: « ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, degli articoli 57, 60, 84, 85 e 240 del medesimo decreto legislativo, ».

*3) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:*

*d-bis)* all'articolo 7-*bis*, comma 4, dopo le parole: « l'articolo 67, quarto comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo 166, comma 4, del medesimo decreto legislativo ».

**23. 8.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

#### ART. 24

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

« *a-bis*) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Lo statuto prevede la possibi-

lità per le altre regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del distretto idrografico dell'Appennino meridionale di partecipare alla società di cui al presente comma, nonché il divieto di cessione delle quote di capitale della medesima società, a qualunque titolo, a società di cui al titolo V del libro quinto del codice civile e ad altri soggetti di diritto privato comunque denominati ».

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

« 1-*bis*. Al comma 11-*bis* dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023" ».

**24. 3.** (Nuova formulazione) Daga, Ilaria Fontana, Deiana, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Faro, Trano, Boccia.

#### ART. 26.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

« 6-*bis*. Il comma 94 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato ».

**26. 29.** I Relatori.

*Dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:*

#### Art. 26-*bis*.

*(Sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico)*

1. Il titolo III del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è sostituito dal seguente:

#### « TITOLO III

#### CONTRATTO DI ESPANSIONE

#### Art. 41.

*(Contratto di espansione)*

1. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, nell'ambito dei processi di rein-



dustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell'attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l'assunzione di nuove professionalità, l'impresa può avviare una procedura di consultazione, secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 24, finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

2. Il contratto di cui al comma 1 è di natura gestionale e deve contenere:

a) il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;

b) la programmazione temporale delle assunzioni;

c) l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

d) relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al trattamento previsto dal comma 5.

3. In deroga agli articoli 4 e 22, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi anche non continuativi.

4. Ai fini della stipula del contratto di espansione il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali verifica il progetto di formazione e di riqualificazione nonché il numero delle assunzioni.

5. Per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NaSpi, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto, con esclusione del periodo già coperto dalla contribuzione figurativa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati del-

l'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

6. La prestazione di cui al comma 5 del presente articolo può essere riconosciuta anche per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 già costituiti o in corso di costituzione, senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi.

7. Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 è consentita una riduzione oraria cui si applicano le disposizioni previste dagli articoli 3 e 6. La riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020. Se nel corso della procedura di consultazione di cui al comma 1 emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al comma 3 e al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. L'impresa è tenuta a presentare un progetto di formazione e di riqualificazione che può intendersi assolto, previa idonea certificazione definita con succes-

sivo provvedimento, anche qualora il datore di lavoro abbia impartito o fatto impartire l'insegnamento necessario per il conseguimento di una diversa competenza tecnica professionale, rispetto a quella cui è adibito il lavoratore, utilizzando l'opera del lavoratore in azienda anche mediante la sola applicazione pratica. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l'effettività della formazione necessarie per fare conseguire al prestatore competenze tecniche idonee alla mansione a cui sarà adibito il lavoratore. Ai lavoratori individuati nel presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 24-bis. Il progetto, che è parte integrante del contratto di espansione, descrive i contenuti formativi e le modalità attuative, il numero complessivo dei lavoratori interessati, il numero delle ore di formazione, le competenze tecniche professionali iniziali e finali, è distinto per categorie e garantisce le previsioni stabilite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016.

9. Gli accordi stipulati ai sensi del comma 5 e l'elenco dei lavoratori che accettano l'indennità, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati secondo le modalità stabilite decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 2016. Per i lavoratori individuati nel periodo precedente, le leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell'adesione alle procedure previste dal comma 5.

10. Il contratto di espansione è compatibile con l'utilizzo di altri strumenti previsti dal presente decreto legislativo, compreso quanto disposto dall'articolo 7 del decreto del Sottosegretario di Stato al lavoro, alla salute e alle politiche sociali n. 46448 del 10 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2009, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

10 ottobre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 dell'11 novembre 2014.

11. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato di 9,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, di 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 13,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 45 milioni per l'anno 2026 e di 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

12. Agli oneri derivanti dai commi 3, 5, 7 e 11 del presente articolo si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 258, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 6,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 3,3 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo

scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

e) quanto a 35 milioni per l'anno 2020, a 1,5 milioni per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,8 milioni di euro per l'anno 2024, a 33,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 45 milioni per l'anno 2026 e a 38 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2027, mediante le maggiori entrate derivanti dal presente decreto».

2. I contratti di solidarietà espansiva sottoscritti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente articolo e le relative agevolazioni continuano a produrre effetti fino alla loro naturale scadenza.

**26. 026.** (Nuova formulazione) I Relatori.

#### ART. 28.

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:*

#### Art. 28-bis.

*(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147)*

1. Al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 3, l'ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «L'ISEE» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero un'interruzione dei trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 »;

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: « Nel caso di interruzione dei trattamenti di cui al primo periodo, il periodo di riferimento e i redditi utili per il calcolo dell'ISEE corrente sono individuati con le medesime modalità applicate in caso di variazione della situazione lavorativa del lavoratore dipendente a tempo indeterminato. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modulo sostitutivo della DSU finalizzato alla richiesta dell'ISEE corrente, emanato ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'ISEE corrente è calcolato con le modalità di cui al presente comma e ha validità di sei mesi dalla data della presentazione del modulo sostitutivo ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, salvo che intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti; in quest'ultimo caso, l'ISEE corrente è aggiornato entro due mesi dalla variazione ».

**28. 06.** (Nuova formulazione) I Relatori.

#### ART. 29

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 6, lettera b), sostituire le parole: « 200 mila euro » con le seguenti: « 50.000 euro »;

b) al comma 7, lettera c), sostituire le parole: « 500 mila » con le seguenti: « 100.000 ».

**29. 6.** (Nuova formulazione) De Toma, Trano, Faro.

#### ART. 30

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

14-bis. Per stabilizzare i contributi in conto capitale ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo ter-

ritoriale sostenibile di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata l'implementazione del programma pluriennale per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1. A partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. I comuni beneficiari dei contributi di cui al presente comma sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. I comuni che non rispettano il citato termine decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo e le relative risorse rientrano nella disponibilità del fondo di cui al comma 14-*quater*. Si applicano, per quanto compatibili, i commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13.

14-*ter*. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, a partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti



dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018. Le risorse ripartite ai sensi del comma 14-*quater*, per un ammontare pari al 60 per cento, sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalità di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge 7 luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO<sub>2</sub>), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Al fine di fronteggiare le criticità dei collegamenti viari tra la Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria, diretti a conseguire idonei *standard* di sicurezza stradale e adeguata mobilità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della giunta regionale della Lombardia e con il presidente della provincia di Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in particolare nella tratta Lecco – Sondrio lungo la strada statale 36, in gestione alla società ANAS Spa, nonché la ex strada statale 639 e la strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i termini, le modalità, i tempi, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione delle opere e l'eventuale compenso del Commissario straordinario con oneri a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare, nei limiti di quanto indicato dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario può avvalersi di strutture delle amministrazioni interessate nonché di società controllate dalle medesime amministrazioni. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per la realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 »;

*b)* al comma 21, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2021 ».

*14-quater.* Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter* del presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi commi, al quale affluiscono, tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° aprile 2019, nel-



l'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**14-quinquies.** Le risorse disponibili per l'anno 2019 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate a favore dei comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli dei trasferimenti del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi socio-sanitari assistenziali e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2019, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggiore taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari assistenziali e idrici integrati coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso dei servizi socio-sanitari assistenziali, e l'8 per cento, nel caso dei servizi idrici integrati.

**\*30. 1.** *(Nuova formulazione)* Bellachioma, Comaroli, Frassini, Ribolla, Cestari, Tomasi, Pretto, Vanessa Cattoi, Belotti, Cavandoli, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

**\*29. 010.** *(Nuova formulazione)* Liuzzi, Faro, Trano.

#### ART. 32.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « consorzi nazionali » aggiungere le seguenti: « e alle organizzazioni collettive delle imprese ».*

**\*32. 5.** Ciaburro, Caretta, Lollobrigida, Lucaselli, Osnato.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: consorzi nazionali aggiungere le seguenti: e alle organizzazioni collettive delle imprese.*

**\*32. 13.** Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: consorzi nazionali aggiungere le seguenti: e alle organizzazioni collettive delle imprese.*

**\*32. 30.** Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*« 17-bis. L'utilizzo dell'emblema dello Stato, di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, in congiunzione con la dizione « Made in Italy » è vietato ad eccezione dei casi consentiti ai sensi del presente comma. Ai fini della promozione e della tutela della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale, alle imprese nazionali ed estere che producono beni nel territorio nazionale ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea è consentito di apporre su tali beni, nei limiti e secondo le modalità disciplinati dal comma 17-ter, segni descrittivi recanti l'emblema dello Stato insieme con la dizione « Made in Italy » in congiunzione con contrassegni, recanti i medesimi elementi, finalizzati al contrasto della contraffazione. Tale possibilità è consentita su base volontaria e*

senza pregiudizio dell'ulteriore normativa nazionale e dell'Unione europea vigente nell'ambito dell'etichettatura delle merci. Ai fini della tutela e del decoro dell'emblema dello Stato, i contrassegni di cui al presente comma sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali atti a garantirne la sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni. I contrassegni di cui al presente comma sono inseriti, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'elenco delle carte valori di cui all'articolo 2, comma 10-bis, lettere a) e b), della legge 13 luglio 1966, n. 559. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri provvedimenti, assicura, nell'ambito della normativa vigente in materia di carte valori, la fornitura dei contrassegni di cui al presente comma alle imprese a prezzi conformi a quelli di mercato.

17-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con propri decreti disciplina:

a) le forme grafiche per i segni descrittivi di cui al comma 17-bis nonché le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per i contrassegni di cui al medesimo comma 17-bis, individuando le caratteristiche tecniche minime che questi devono possedere, con particolare riguardo ai meccanismi di contrasto della contraffazione;

b) le modalità e i criteri con cui le imprese possono chiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre i segni descrittivi e i contrassegni sulle proprie merci;

c) i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;

d) le regole che devono essere rispettate da parte delle imprese nell'utilizzo dei segni descrittivi e dei contrassegni, al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo dell'emblema dello Stato.

17-quater. Sono abrogati:

a) la legge 8 aprile 2010, n. 55;

b) i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

c) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

d) gli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806.

17-quinquies. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 49:

1) le parole: « la stampigliatura « *made in Italy* » su prodotti e merci non originari dall'Italia » sono sostituite dalle seguenti: « la stampigliatura di origine da un Paese su prodotti e merci non originari di tale Paese »;

2) le parole: « la merce sia di origine italiana » sono sostituite dalle seguenti: « la merce sia di origine diversa da quella indicata »;

b) il comma 49-bis è sostituito dal seguente:

« 49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine diversa da quella prevista ai sensi della normativa europea sull'origine. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000 »;

c) al comma 49-ter, le parole da: « , salvo che le indicazioni ivi previste » fino alla fine del comma sono soppresse.

**32. 10.** Paxia, Faro, Trano, Scalfarotto, Marattin, Fregolent, Moretto, Gadda, Padoan.

Al capo IV, premettere il seguente articolo:

Art. 32-bis.

(Transazioni in materia di cartelle di pagamento e di ingiunzioni fiscali)

1. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le transazioni di cui al comma 2 sono estese anche alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali adottate ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e del decreto ministeriale 8 febbraio 2008 ».

2. Per le attività di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dal presente articolo, il termine di adesione è esteso alle attività pendenti ovvero alle cartelle di pagamento e alle ingiunzioni fiscali notificate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

**32. 013.** I Relatori.

ART. 33

Al comma 1, primo periodo, sostituire, le parole: delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione con le seguenti: della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati;

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: le predette entrate correnti dei primi tre titoli del ren-

diconto con le seguenti: la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati;

al comma 2, primo periodo, sostituire, le parole: delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione con le seguenti: della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati;

al medesimo comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto con le seguenti: la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.

**33. 51.** I Relatori.

Articolo 33-bis

(Disposizioni in materia di regioni a statuto speciale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 875 sono inseriti i seguenti:

« 875-bis. Le disposizioni dei commi da 875-ter a 875-septies sono approvate in attuazione dell'accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 875, con il quale è data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

875-ter. Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia in termini di saldo netto da finanziare è stabilito nell'ammontare complessivo di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021.

875-quater. Lo Stato riconosce alla regione Friuli Venezia Giulia un trasferi-

mento per spese di investimento pari a 400 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e per la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche per la prevenzione dei danni atmosferici, da erogare in quote pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 50 milioni di euro per l'anno 2025, nonché l'assegnazione di 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse ancora da ripartire del Programma straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito della sottoscrizione dell'accordo di programma e nella misura dell'80 per cento a seguito degli stati di avanzamento dei lavori. Lo schema dell'accordo di programma di cui al periodo precedente è presentato dalla regione ai Ministeri competenti; in assenza di osservazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si intende sottoscritto ed è esecutivo.

*875-quinquies.* All'articolo 51, terzo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dopo la parola: «tributi» sono inserite le seguenti: « , delle addizionali ».

*875-sexies.* All'articolo 51, quarto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la lettera *b)* è sostituita dalle seguenti:

« *b)* nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione;

*b-bis)* disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni ».

*875-septies.* A decorrere dall'anno 2022, le risorse di cui al comma 9 dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono destinate all'aggiornamento del quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia ».

2. All'onere di cui al comma 875-*ter* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2019, a 86 milioni di euro per l'anno 2020 e a 120 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Al restante onere, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. All'onere di cui al comma 875-*quater* dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 126 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018.

4. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 15 marzo 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio 2019 », le parole: « 31 marzo 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 2019 » e le parole: « 15 aprile 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto 2019 ».

5. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: « 15 marzo 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio 2019 »;

*b)* il terzo e il quinto periodo sono soppressi;

*c)* il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Per la regione Sardegna, l'importo del concorso previsto dai periodi precedenti è versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli

anni successivi; in mancanza di tale versamento entro il predetto termine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ».

6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 886 è inserito il seguente:

« 886-bis. Le somme di cui ai commi 877 e 881 sono versate all'erario, con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello Stato, entro il 10 agosto 2019 per l'anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi. In mancanza di tali versamenti entro il termine di cui al precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.

**33. 50.** (Nuova formulazione) I Relatori.

#### ART. 36

Alla lettera b), dopo il comma 2-ter inserire il seguente:

2-quater. La Consob ordina ai fornitori di connettività alla rete *internet* ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offre o svolge servizi o attività di investimento senza esservi abilitato. I destinatari degli ordini comunicati ai sensi del primo periodo hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi.

La Consob può stabilire con regolamento le modalità e i termini degli adempimenti previsti dal presente comma.

**0. 36. 20. 5.** Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, lettera h), capoverso « 502-bis », al primo periodo, dopo le parole: « 35.000 euro nell'anno 2018 » sono aggiunte le seguenti: « , al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita » e, al secondo periodo, dopo le parole: « esclusi gli strumenti finanziari di cui al comma 494, » sono aggiunte le seguenti: « nonché i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, »;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. All'articolo 48-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018 ».

2-ter. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, le parole: « ad operarvi nel periodo transitorio, » sono sostituite dalle seguenti: « ad operare con le medesime modalità nel periodo transitorio, ».

**36. 20.** I Relatori.

*Al comma 2, lettera h), capoverso « 502-bis », aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'erogazione degli indennizzi ef-*



fettuata ai sensi del presente comma è data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.

### 36. 6. Marattin.

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

#### Articolo 36-bis.

*(Disposizioni in materia di trattamento fiscale dei fondi di investimento europei a lungo termine)*

1. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-ter*), del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m-octies.1*), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano le caratteristiche di cui al comma 3 del presente articolo, realizzati, anche mediante l'investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *k*), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, che investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni dei predetti fondi di investimento europei a lungo termine (fondi di ELTIF), da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

2. L'investimento si perfeziona con la destinazione di somme, per un importo non superiore a 150.000 euro nell'anno e non superiore a 1.500.000 euro complessivamente, per la sottoscrizione delle quote o azioni di uno o più ELTIF o di uno o più fondi di ELTIF.

3. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono beneficiare del regime fiscale speciale disciplinato dalle disposizioni del

presente articolo gli investimenti, anche realizzati tramite la sottoscrizione di quote o azioni di fondi di ELTIF, negli ELTIF che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

*a)* il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non è superiore a 200 milioni di euro per ciascun anno, fino a un limite massimo complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro;

*b)* almeno il 70 per cento del capitale è investito in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

4. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di cui al comma 3, lettera *b*), del presente articolo da parte degli ELTIF si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le relative norme nazionali di esecuzione.

5. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'investimento negli ELTIF o nei fondi di ELTIF deve essere detenuto per almeno cinque anni. In caso di cessione delle quote o azioni detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF prima della scadenza del suddetto termine, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo ver-

samento deve essere effettuato entro il giorno 16 del quarto mese successivo a quello in corso alla data di cessione. Tuttavia, in caso di cessione o di rimborso delle quote o azioni prima della scadenza del suddetto termine, le agevolazioni previste dal presente articolo trovano comunque applicazione qualora il loro controvalore sia integralmente investito in un altro ELTIF o fondo di ELTIF entro novanta giorni dalla cessione o dal rimborso.

6. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui al comma 1 relativamente ai redditi rivenienti dall'investimento negli ELTIF, anche realizzato tramite la sottoscrizione di quote o azioni di fondi di ELTIF, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto dal comma 5.

7. Il trasferimento a causa di morte delle azioni o quote detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF che abbiano optato per il regime speciale non è soggetto all'imposta di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in via sperimentale per gli investimenti effettuati nell'anno 2020.

10. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 5,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2025, si

provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

**36. 02.** *(Nuova formulazione)* Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

*Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:*

Art. 36-bis.

*(Proroga del termine per la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019, n. 16, le parole: « fino al 30 giugno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2019 ».

**36. 012.** Il Governo.

ART. 38

*Dopo il comma 1-octies, inserire il seguente:*

1-octies.1. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « accantonata per l'anno 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « accantonata per gli anni 2017, 2018 e 2019 » e le parole « Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 e per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019 ». Per l'anno 2019, la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente comma, è ripartita per le finalità indicate alle lettere a) e b) del medesimo articolo 18, comma 1, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

\* **0. 38. 39. 7.** (Nuova formulazione) Prestigiacomo.

\* **0. 38. 39. 8.** (Nuova formulazione) Bel-lachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l'adesione dei possessori delle obbligazioni *RomeCity* 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all'accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato; in caso di adesione, gli oneri derivanti dal pagamento degli interessi e del capitale del suddetto prestito obbligazionario sono assunti a carico del bilancio dello Stato, con efficacia a partire dal pagamento della cedola successiva a quella in corso al momento dell'adesione stessa.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. Al relativo onere si provvede:

a) mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;

b) mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per un importo pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 24,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a 4,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Al fine di assicurarne la disponibilità in ciascuno dei predetti anni, le giacenze della contabilità speciale possono essere utilizzate per le finalità originarie solo per la parte eccedente gli importi complessivi rimasti da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi della presente lettera.

1-quater. Agli oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 1-bis, pari a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rideterminato il limite di cui al primo periodo del presente comma.

1-quinquies. In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, la dotazione del fondo di cui al comma 1-ter è destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1-sexies. In caso di adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis, un importo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è destinato al rimborso della quota capitale delle obbligazioni di cui al citato comma 1-bis.

1-*septies*. Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, denominato « Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane », il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa utile al raggiungimento di detto obiettivo. L'eventuale conclusione dei contratti di rinegoziazione è comunque subordinata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 751 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'emanazione di un decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo di cui al primo periodo è incrementato, anche in via pluriennale, con le seguenti modalità:

a) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In tal caso, il limite alle somme che il citato Commissario straordinario è autorizzato annualmente a utilizzare a valere sui contributi pluriennali di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è corrispondentemente ridotto;

b) mediante riassegnazione delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte del citato Commissario straordinario a valere sulle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria ad esso intestato. In tal caso, l'importo delle somme versate è computato ai fini

della verifica del rispetto del limite di cui al secondo periodo della lettera a).

1-*octies*. Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento da parte dei comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 1-*septies* del presente articolo, è riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

1-*novies*. Il fondo di cui al comma 1-*septies* è annualmente ripartito, su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi rispettivamente degli articoli 243-*bis* e 246 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno deliberato un piano di

interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza-Stato città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in proporzione all'entità delle rate annuali di rimborso del debito.

1-*decies*. I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1° gennaio 2012, lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-*bis* del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, al fine di assicurare il ripiano delle passività individuate nel piano di cui al comma 6 del medesimo articolo 243-*bis*, sono autorizzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 95 e 97 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l'acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della

suddetta riduzione. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, i comuni di cui al presente comma, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro della società Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici.

1-*undecies*. Al comma 2-*bis* dell'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione » sono sostituite dalle seguenti: « fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto ».

1-*duodecies*. La tabella di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituita dalla seguente:

Rapporto passività/impegni di cui al titolo I	Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 65 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni



1-terdecies. Nell'ambito delle misure volte ad assicurare la realizzazione di iniziative prioritarie, è riconosciuto al comune di Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

1-quaterdecies. I comuni interessati dagli eventi sismici della provincia di Campobasso e della città metropolitana di Catania individuati, rispettivamente, dalla delibera del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2018, e dalla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2019, approvano il rendiconto della gestione previsto dall'articolo 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo all'esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e lo trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dalla data dell'approvazione.

**38. 39.** (Nuova formulazione) I Relatori.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

2-bis. Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente Sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della Sezione regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente secondo la procedura dell'articolo 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2-ter. La riproposizione di cui al comma 2-bis deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi.

2-quater. Le rimodulazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non sospendono le azioni esecutive e, considerata la situazione di eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego della competente Sezione della Corte dei conti entro venti giorni dalla ricezione dell'atto deliberativo di Consiglio comunale. Per i piani per cui pende la fase istruttoria presso la Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Commissione predetta è tenuta a concludere la fase istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter. Entro i successivi cinque giorni, la Commissione invia le proprie considerazioni istruttorie conclusive alla competente Sezione territoriale della Corte dei conti; che provvede alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio riformulato entro venti giorni dalla ricezione degli atti.

**38.7.** (Nuova Formulazione) Faro, Trano.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2-bis. A decorrere dall'anno 2019, al comune di Campione d'Italia è corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorità per le spese di funzionamento dell'ente, a valere sulle somme iscritte nel capitolo 1379, denominato « Contributo straordinario al comune di Campione d'Italia », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

**38. 38.** I Relatori.

*Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:*

ART. 38-bis.

*(Applicazione delle norme in materia di anticipazioni di liquidità agli enti territoriali per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 1, comma 859, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « a quello del secondo esercizio precedente » sono aggiunte le seguenti: « . In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio; ».

2. All'articolo 1, comma 863, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 859 ».

**38. 028.** *(Nuova formulazione)* Comaroli, Bellachioma, Gusmeroli, Cavandoli, Vanessa Cattoi, Covolo, Cestari, Ferrari, Gerardi, Frassini, Alessandro Pagano, Pretto, Paternoster, Ribolla, Tarantino, Tomasi.

*Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:*

Articolo 38-bis.

*(Procedura di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni)*

1. All'articolo 73, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: « il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « il Consiglio

regionale e la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni ».

**38. 029.** *(Nuova formulazione)* I Relatori.

*Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:*

Art. 38-bis.

*(Recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana)*

1. I liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati ad applicare, nell'anno 2019, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria, l'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento all'ultimo bilancio di previsione approvato e, al fine di utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali, ad effettuare, con delibera consiliare, le necessarie variazioni, in entrata e in uscita, per lo stesso importo, che sono recepite al momento dell'elaborazione e dell'approvazione del bilancio di previsione.

2. In relazione alle disposizioni del comma 1, i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:

*a)* approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto della gestione, le voci riguardanti le « Previsioni definitive di competenza » e le « Previsioni definitive di cassa » sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'articolo 163, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

*b)* predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l'esercizio 2019;

*c)* utilizzare nel 2019, ai sensi dell'articolo 187 del testo unico di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l'avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

3. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 881 sono inseriti i seguenti:

« 881-bis. Per un importo complessivo di 140 milioni di euro, il concorso alla finanza pubblica a carico della Regione siciliana per l'anno 2019 di cui al comma 881, sulla base dell'accordo raggiunto tra il Governo e la Regione stessa in data 15 maggio 2019, è assicurato utilizzando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2014-2020 già destinate alla programmazione della Regione siciliana, che è corrispondentemente ridotto. La medesima Regione propone al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione nel limite delle disponibilità residue.

881-ter. Alla Regione siciliana è attribuito un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 881. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 »;

b) al comma 885 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane di cui al periodo precedente è incrementato, per l'anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro ».

**38. 030.** I Relatori.

ART. 39.

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

Art. 39-bis.

*(Bonus eccellenze)*

1. All'articolo 1, comma 717, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « programma operativo nazionale », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « programma operativo complementare ».

**39. 013.** I Relatori.

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

Articolo 39-bis.

*(Incentivo per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno)*

1. Agli oneri derivanti dalle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, nel limite di 200 milioni di euro, a carico del programma operativo complementare « Sistemi di politiche attive per l'occupazione » 2014-2020, approvato con deliberazione del CIPE n. 22/2018 del 28 febbraio 2018.

**39. 014.** I Relatori.

ART. 41

*Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:*

Articolo 41-bis.

*(Riconoscimento della pensione di inabilità ai soggetti che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 250 è inserito il seguente:

« 250-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposi-

zione, le disposizioni del comma 250 del presente articolo si applicano ai lavoratori in servizio o cessati dall'attività alla medesima data che risultano affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Sono compresi nell'ambito di applicazione della presente disposizione anche i soggetti di cui al primo periodo che:

a) in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS, compresi coloro che, per effetto della ricongiunzione contributiva effettuata ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, non possano far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;

b) siano titolari del sussidio per l'accompagnamento alla pensione entro l'anno 2020, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri e le modalità indicate nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 aprile 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 2016, che optino per la pensione di inabilità di cui al comma 250 del presente articolo.

250-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni per l'applicazione del comma 250-bis. Il beneficio pensionistico di cui al comma 250-bis è riconosciuto a domanda nel limite di spesa di 7,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, di 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Agli oneri deri-

vanti dal comma 250-bis e dal presente comma si provvede:

a) quanto a 7,7 milioni di euro per l'anno 2019 e a 13,1 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 9,2 milioni di euro per l'anno 2026, a 8,5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, legge 30 dicembre 2018, n. 145;

c) quanto a 3.965.500 euro per l'anno 2019 e a 6.746.500 euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto ».

**41. 010.** (Nuova formulazione) I Relatori.

#### ART. 43

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:

« 26-bis. Al fine di consentire i controlli previsti dalle norme di legge, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici può

accedere alle banche dati gestite dalle amministrazioni pubbliche o da enti che, a diverso titolo, sono competenti nella materia elettorale o che esercitano funzioni nei confronti dei soggetti equiparati ai partiti e ai movimenti politici. Per i medesimi fini e per l'esercizio delle funzioni istituzionali della Commissione possono essere predisposti protocolli d'intesa con i citati enti o amministrazioni».

**43. 10.** Macina, Faro, Trano.

*Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*b-bis) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: « nel proprio sito internet » sono inserite le seguenti: « ovvero per le liste di cui al comma 11, nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, ».*

**43. 14.** Macina, Faro, Trano.

*Al comma 3, lettera d):*

*all'alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;*

*al capoverso comma 28-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai medesimi enti è fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti ai sensi del secondo periodo in favore dei partiti, dei movimenti politici, delle liste elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco. Le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale di cui al precedente periodo devono essere annotati in separata e distinta voce del bilancio d'esercizio.*

*dopo il capoverso comma 28-bis aggiungere il seguente:*

*28-ter. Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati che violano gli obblighi*

previsti dal comma 28-bis, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore delle elargizioni in denaro, dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.

**43. 9.** Macina, Faro, Trano.

#### ART. 44

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, le parole: « interventi infrastrutturali » sono sostituite dalla seguente: « investimenti » e dopo le parole: « Piano operativo » sono inserite le seguenti: « per ogni Amministrazione »;*

*b) al comma 2, le parole: « e dei Ministeri competenti per area tematica, nonché del partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « e rappresentanti, per i Piani di competenza regionale, dei Ministeri competenti per area tematica, ovvero, per i Piani di competenza ministeriale, rappresentanti delle regioni, nonché del partenariato economico e sociale, relativamente agli ambiti di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 »;*

*c) al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

*« c) esaminano eventuali proposte di modifiche al Piano operativo, ovvero esprimono il parere ai fini della sottoposizione delle modifiche stesse al CIPE »;*

*d) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

*« d) esaminano ogni aspetto che incida sui risultati, comprese le verifiche sull'attuazione; »;*

*e) al comma 4, dopo le parole: « FSC 2007-2013 » sono inserite le seguenti: « già istituiti »;*



f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, restano in ogni caso ferme le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione, come determinate alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli interventi individuati e il relativo finanziamento, la titolarità dei programmi o delle assegnazioni deliberate dal CIPE e i soggetti attuatori, ove individuati anche nei documenti attuativi »;

g) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. L'Amministrazione titolare del Piano operativo oggetto della riclassificazione, prevista al comma 1, resta responsabile della selezione degli interventi, in sostituzione di quelli che risultavano già finanziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, della vigilanza sulla attuazione dei singoli interventi, dell'utilizzo delle risorse per fare fronte a varianti dell'intervento, della presentazione degli stati di avanzamento nonché delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.;

h) al comma 10, alinea e lettera a), le parole da: « Le risorse di cui al comma 1 » fino a: « ai sensi del comma 7; » sono sostituite dalle seguenti: « Le risorse di cui al comma 1, eventualmente non rientranti nel Piano sviluppo e coesione, sono riprogrammate con delibera del CIPE su proposta del Ministro per il Sud, di concerto con le amministrazioni competenti, limitatamente alle lettere b) e c) del presente comma, al fine di contribuire:

a) al finanziamento dei Piani sviluppo e coesione relativi alle amministrazioni per le quali risultino fabbisogni di investimenti superiori alle risorse assegnate ai sensi del comma 7; »;

i) al comma 14, al primo periodo, le parole: « di cui alla delibera CIPE n. 25/2016 » sono sostituite dalle seguenti: « già vigenti per la programmazione 2014-2020 » e, al secondo periodo, dopo le parole: « 2007-2013 » sono aggiunte le seguenti: « e

per coordinare e armonizzare le regole vigenti in un quadro ordinamentale unitario »;

l) al comma 15, lettera b), le parole: « degli interventi ricompresi nei Piani » sono sostituite dalle seguenti: « dei Piani ».

**44. 2. (Nuova formulazione) Cestari.**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) comma 1 dopo le parole: l'Agenzia per la Coesione territoriale procede sono inserite le seguenti: d'intesa con le amministrazioni interessate;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Laddove l'amministrazione titolare sia una Regione o Provincia autonoma o Città Metropolitana, l'Agenzia per la Coesione Territoriale procede a sottoporre all'approvazione del CIPE il nuovo Piano di Sviluppo e Coesione di cui al comma 1 previa intesa con l'amministrazione titolare interessata.

1-ter. Al fine di garantire il coordinamento interistituzionale e la realizzazione del « Piano sviluppo e coesione », di cui al comma 1, a titolarità delle amministrazioni centrali, il Governo stipula con le regioni e le province autonome sul cui territorio ricadono gli interventi, apposite Intese »;

c) al comma 3, alinea, dopo le parole: alle amministrazioni centrali inserire la seguente: regionali e alla lettera b) sopprimere la parola: annuali;

d) al comma 7, lettera b) sostituire la parola sentite con le seguenti: d'intesa

e) aggiungere, in fine, il seguente comma:

15-bis. Per il ciclo di programmazione 2021-2027, le Amministrazioni regionali avranno in capo la titolarità e la gestione di tutte le risorse FSC destinate al territorio regionale.

**44. 3. (Nuova formulazione nel testo risultante dalla rettifica comunicata in seduta) Comaroli.**

Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

ART. 44-bis. – (Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale) – 1. Alle aggregazioni di società, per le quali non è stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aventi sede legale, alla data del 1° gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società, si applicano le disposizioni del presente articolo, a condizione che il soggetto risultante dalle predette aggregazioni abbia la sede legale in una delle regioni citate e che le aggregazioni siano deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

2. Le attività per imposte anticipate dei soggetti partecipanti all'aggregazione e relative a perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017, recante « Revisione delle disposizioni attuative in materia di aiuto alla crescita economica (ACE) », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 dell'11 agosto 2017, e ai componenti reddituali di cui all'articolo 1, comma 1067, della legge 30 dicembre

2018, n. 145, non ancora dedotti, risultanti da situazioni patrimoniali approvate ai fini dell'aggregazione, sono trasformate, per un ammontare non superiore a 500 milioni di euro, in crediti d'imposta secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo; il limite è calcolato con riferimento ad ogni soggetto partecipante all'aggregazione. Ai fini del rispetto del limite di cui al primo periodo, si trasformano dapprima le attività per imposte anticipate trasferite al soggetto risultante dall'aggregazione e, in via residuale, le attività per imposte anticipate non trasferite dagli altri soggetti partecipanti all'aggregazione. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, possono essere altresì oggetto di conferimento le attività per imposte anticipate di cui al primo periodo ed è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501-*quater*, commi primo e secondo, del codice civile.

3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società risultante dall'aggregazione, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. In caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta dei soggetti conferenti o delle società scisse è condizionata all'esercizio, da parte di tali soggetti, dell'opzione di cui al citato articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto l'aggregazione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate

sono compresi anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.

4. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante dall'aggregazione da parte dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente per legge, nella misura del 25 per cento delle attività per imposte anticipate di cui al comma 2 iscritte nel primo bilancio della società risultante dall'aggregazione; per la restante parte, la trasformazione avviene in quote uguali nei tre esercizi successivi e decorre dalla data di approvazione del bilancio di ciascun esercizio. Ai fini del periodo precedente, in caso di aggregazioni realizzate mediante scissioni ovvero conferimenti di aziende o di rami di azienda, per i soggetti conferenti e per le società scisse la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta decorre dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale ha avuto effetto l'aggregazione. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data in cui ha effetto l'aggregazione:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le eccedenze residue relative all'importo del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative ad attività per imposte anticipate trasformate ai sensi del presente articolo;

b) non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. I crediti d'imposta di cui al presente comma sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 57, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aggregazioni alle quali partecipino soggetti che abbiano già partecipato a un'aggregazione o siano risultanti da un'aggregazione alla quale siano state applicate le disposizioni del presente articolo.

6. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimenti di aziende o di rami di azienda, alle perdite fiscali e all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, del conferente si applicano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 172 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferendosi alla società conferente le disposizioni riguardanti le società fuse o incorporate e alla società conferitaria quelle riguardanti la società risultante dalla fusione o incorporante e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dalla situazione patrimoniale di cui al comma 2 del presente articolo.

7. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva comunicazione ovvero, se necessaria, all'autorizzazione della Commissione europea.

8. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,55 milioni di euro per l'anno 2031 e di 0,12 milioni di euro per l'anno 2033.

9. Agli oneri derivanti dai commi 2, 4 e 8 del presente articolo, pari a 73,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 103 milioni di euro per l'anno 2021, a 102,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 103,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 36,3 milioni di euro per l'anno 2024, a 35,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 34,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 34,5 milioni di euro per l'anno 2027, a 34,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 33,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030, a 0,55 milioni di euro per l'anno 2031, a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032 e a 0,12 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 29,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 20 milioni di euro per l'anno 2021, a 59,2 milioni di euro per l'anno 2022, a 80,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,35 milioni di euro per l'anno 2030 e a 0,15 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili;

e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento dei residui passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

#### 44. 06. I Relatori.

#### ART. 47

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo salva-opere». Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori



nei confronti dell'appaltatore ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.

*1-ter.* I sub-appaltatori, i sub-affidatari e i sub-fornitori, al fine di ottenere il pagamento da parte del Fondo salva-opere dei crediti maturati prima della data di apertura della procedura concorsuale e alla stessa data insoddisfatti, devono trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la documentazione comprovante l'esistenza del credito e il suo ammontare. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il contraente generale, svolte le opportune verifiche, certifica l'esistenza e l'ammontare del credito. Tale certificazione è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituisce prova del credito nei confronti del Fondo ed è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo in favore dei soggetti di cui al comma *1-bis*. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è surrogato nei diritti del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1205 del codice civile, è preferito al sub-appaltatore, al sub-affidatario o al sub-fornitore nei riparti ai creditori effettuati nel corso della procedura concorsuale, fino all'integrale recupero della somma pagata.

*1-quater.* Ferma restando l'operatività della norma con riferimento alle gare effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità operative del Fondo salva-opere, ivi compresa la possibilità di affidare l'istruttoria, anche sulla base di apposita convenzione, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, scelti mediante gara. Gli eventuali oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico del Fondo.

*1-quinquies.* Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore, sono appositamente stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'erogazione delle risorse del Fondo, anche per i crediti di cui al presente comma, secondo le procedure previste dai commi *1-ter* e *1-quater*.

*1-sexies.* Le disposizioni dei commi da *1-bis* a *1-quinquies* non si applicano alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni.

*1-septies.* All'onere di cui al comma *1-quinquies*, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 2 milioni per l'anno 2019 e a euro 3,5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo *34-ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da imputare sulla



quota parte del fondo attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*Conseguentemente:*

*alla rubrica, aggiungere, in fine le seguenti parole:* e disposizioni per la tutela dei crediti delle imprese sub-affidatarie, sub-appaltatrici e sub-fornitrici;

*dopo l'articolo 47 inserire il seguente:*

Articolo 47-bis.

*(Misure a sostegno della liquidità delle imprese)*

1. All'articolo 159 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. In caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18, del presente codice è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni ».

**47. 9.** *(Nuova formulazione)* I Relatori.

ART. 48

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

1-bis. Fermo restando che l'ammissibilità dei progetti di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2017, è subordinata alla capacità di incrementare l'efficienza energetica rispetto alla situazione *ex-ante*, il risparmio di energia addizionale derivante dai suddetti progetti, è determinato:

a) in base all'energia non rinnovabile sostituita rispetto alla situazione di *base-*

*line*, per i progetti che prevedano la produzione di energia tramite le fonti solare, aerotermica, da bioliquidi sostenibili, da biogas e da biomasse comprese tra le tipologie di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 2012;

b) in base all'incremento dell'efficienza energetica rispetto alla situazione di *baseline*, in tutti gli altri casi.

1-ter. I progetti che prevedono l'utilizzo di biomasse in impianti fino a 2 MW termici devono rispettare i limiti di emissione e i metodi di misura riportati, rispettivamente, nelle tabelle 15 e 16 dell'Allegato II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2016.

1-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alle conseguenti modifiche del citato decreto dell'11 gennaio 2017.

**48. 3.** *(Nuova formulazione)* Vallasca, Faro, Trano.

ART. 49

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, dopo le parole:* che si svolgono *inserire le seguenti:* in Italia o;

b) *al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole:* è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed;

c) *al comma 4, lettera c), dopo le parole:* manifestazioni fieristiche internazionali di settore *inserire le seguenti:* , che si svolgono in Italia o all'estero,.

**49. 7.** *(Nuova formulazione)* I Relatori.

Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Articolo 49-bis.

(Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro)

1. Al fine di favorire e di potenziare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a coloro che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell'arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione.

2. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1, sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:

a) laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;

b) laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;

c) ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;

d) attrezzature e dispositivi *hardware* e *software* per la didattica.

3. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, ai titolari di reddito di impresa e non è cumulabile con altre

agevolazioni previste per le medesime spese.

4. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto solo nel caso in cui le erogazioni liberali siano effettuate sul conto di tesoreria delle istituzioni scolastiche di cui al medesimo comma 1 con sistemi di pagamento tracciabili.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali di cui al comma 1, la misura dell'incentivo di cui al medesimo comma 1, sulla base di criteri di proporzionalità, nonché le modalità per garantire il rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7. L'INPS provvede, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 e al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal medesimo ai fini del rispetto, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 7.

6. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione secondaria di secondo grado beneficiarie dell'erogazione liberale di cui al comma 1 pubblicano nel proprio sito *internet* istituzionale, nell'ambito di una pagina, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonché le modalità di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attività da realizzare o in corso di realizzazione. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. Per il riconoscimento dell'incentivo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa

di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 31 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**49. 044.** Il Governo.

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

ART. 49-bis.

*(Strutture temporanee nelle zone del centro Italia colpite dal sisma)*

1. Fermi restando gli obblighi di manutenzione coperti da garanzia del fornitore, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo

del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 e di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, compete ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nel centro Italia dal 24 agosto 2016, nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.

2. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Fino al termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 2.500.000 euro, a valere sulle risorse stanziato a legislazione vigente per il superamento del predetto stato di emergenza.

**49. 047.** I Relatori.

## ALLEGATO 3

**DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.****CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, secondo periodo, la parola: « eccedenti » è sostituita dalla seguente: « eccedente ».*

*All'articolo 3, come sostituito dall'emendamento Comaroli 3.10, approvato nella seduta del 13 giugno 2019:*

*al comma 2, le parole: « per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per il periodo d'imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 3, le parole: « si beneficia » sono sostituite dalle seguenti: « beneficia ».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, lettera d):*

*al capoverso 5-bis, la parola: « Sicilia. »; » sono sostituite dalla seguente: « Sicilia. »;*

*al capoverso 5-ter, secondo periodo, le parole: « di cui al, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 »;*

*al comma 4, lettera b), capoverso 3-ter:*

*le parole: « del d.P.R. n. 917/1986 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 »;*

*al terzo periodo, le parole: « fiscale nel territorio dello Stato. »; » sono sostituite dalle seguenti: « fiscale nel territorio dello Stato. ».*

*All'articolo 7, come modificato dagli emendamenti approvati:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole da: « ristrutturazione immobiliare » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l'alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna »;*

*il secondo e terzo periodo introdotti dagli identici emendamenti 7. 1. Lucaselli e*

altri, 7. 43. Bellachioma e altri, e 7. 39. Giacomoni e altri, sono collocati dopo il comma 1, come comma 1-bis;

al quarto periodo, le parole: « Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al primo periodo, » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso in cui le condizioni di cui al primo periodo non siano adempiute nel termine ivi previsto, »;

al quinto periodo, le parole: « a decorrere dall'acquisto dell'immobile di cui al secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato di cui al primo periodo »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e disposizioni in materia di vigilanza assicurativa ».

All'articolo 9:

al comma 2, lettera m), numero 3), le parole: « di cui ai precedenti due punti » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai numeri 1) e 2) »;

al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 3 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo ».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: « del Presidente della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto del Presidente della Repubblica » e le parole: « si considera riconosciuto » sono sostituite dalle seguenti: « si considerano riconosciuti ».

All'articolo 13:

al comma 4, secondo periodo, le parole: « di cui di cui » sono sostituite dalle seguenti: « di cui » e le parole: « la data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, » sono sostituite dalle seguenti: « la data di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 15:

al comma 2, lettera a), dopo le parole: « il numero di rate » sono inserite le se-

guenti: « in cui può essere ripartito il pagamento ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « di cui al citato 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al citato articolo 1 ».

All'articolo 17:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « 150 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro »;

al comma 3, le parole: « sulla la sezione speciale » sono sostituite dalle seguenti: « sulla sezione speciale ».

All'articolo 18:

al comma 6, le parole: « dalla eventuali » sono sostituite dalle seguenti: « dall'eventuale ».

All'articolo 21:

al comma 3, alinea, le parole: « normativa comunitaria » sono sostituite dalle seguenti: « normativa dell'Unione europea »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « di cui presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al presente articolo » e le parole: « per euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di euro »;

al comma 5, le parole: « ivi incluso la realizzazione » sono sostituite dalle seguenti: « ivi compresa la realizzazione ».

All'articolo 22:

al comma 1, capoverso, le parole: « Art. 7-ter (Evidenza nel bilancio sociale). – » sono sostituite dalle seguenti: « « Art. 7-ter. – (Evidenza nel bilancio sociale). – 1. » e le parole: « termini di pagamento » sono sostituite dalle seguenti: « termini di pagamento » ».

All'articolo 23:

al comma 1:

alla lettera b), la parola: « inerite » è sostituita dalla seguente: « inserite »;



alla lettera c), numero 4), numero 1.3), le parole: « è inserita la seguente: » sono sostituite dalle seguenti: « sono inserite le seguenti: »;

alla lettera d), capoverso « Art. 7.2 », comma 1, le parole: « lettera b-bis », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « lettera b-bis ».

All'articolo 24:

al comma 1, lettere a) e b), le parole: « Ministero per le politiche agricole, » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero delle politiche agricole ».

All'articolo 26:

al comma 6, lettera a), le parole: « legge 27 dicembre 2013, 147 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

All'articolo 28:

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « per i controlli e le ispezioni » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 4, dopo le parole: « per ciascuno degli anni » è inserita la seguente: « dal ».

All'articolo 29:

al comma 6,

all'alinea, la parola: « tecnologia » è sostituita dalla seguente: « tecnologica »;

ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies, introdotti dall'emendamento Bellachioma 29.1 (nuova formulazione, le parole: « di cui all'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 »;

al comma 9-quater, introdotto dall'emendamento Bellachioma 29.1 (nuova formulazione), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e, al terzo periodo del medesimo comma 216, le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2019 » ».

All'articolo 30:

al comma 2, lettera f), le parole: « con popolazione superiore compresa » sono sostituite dalle seguenti: « con popolazione compresa »;

al comma 7, secondo periodo, le parole: « inseriti, nel sistema » sono sostituite dalle seguenti: « inseriti nel sistema »;

al comma 11, le parole: « di cui all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo »;

dopo il comma 14, la tabella denominata « Tabella di riparto » è soppressa.

All'articolo aggiuntivo 30-bis introdotto dall'emendamento Pella 30.026:

al comma 2, le parole: « Decorso il termine di novanta giorni di cui al comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora la società Consip Spa e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara entro il termine di novanta giorni di cui al comma 1, ».

All'articolo aggiuntivo 30-ter introdotto dagli identici emendamenti Ruocco 30.038 e Gusmeroli 30.039:

al comma 9, primo periodo, le parole: « al comune di residenza » sono sostituite dalle seguenti: « al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2 ».

All'articolo 31:

al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 185-ter »:

*al comma 1, le parole: « recante gli « Orientamenti » sono sostituite dalle seguenti: « recante orientamenti »;*

*al comma 2, lettera b), le parole: « attraverso, incentivi » sono sostituite dalle seguenti: « attraverso incentivi »;*

*al comma 3, primo periodo, le parole: « dei specifici requisiti » sono sostituite dalle seguenti: « degli specifici requisiti ».*

*All'articolo 32:*

*al comma 6, alinea, le parole: « del codice di proprietà industriale » sono sostituite dalle seguenti: « del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 »;*

*al comma 9, le parole: « di cui al comma 10 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 7 »;*

*al comma 12, le parole: « decreto legislativo 19 marzo 2005, n. 30 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 »;*

*ai commi 16, alinea, e 17, alinea, le parole: « del Codice della proprietà industriale » sono sostituite dalle seguenti: « del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, »;*

*al comma 16, lettera a), capoverso, le parole: « ratificato con legge » sono sostituite dalle seguenti: « ratificato ai sensi della legge ».*

*All'articolo 33:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole: « con particolare riferimento in materia di mitigazione rischio idrogeologico » sono sostituite dalle seguenti: « con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico » e le parole: « e gli altri programmi » sono sostituite dalle seguenti: « e agli altri programmi »;*

*al sesto periodo, le parole: « decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, »;*

*al comma 2, sesto periodo, le parole: « decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ».*

*All'articolo 34:*

*al comma 2, le parole: « che abbiano quale oggetto di investimento in forma di debito o di capitale di rischio » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano quale oggetto investimenti in forma di debito o di capitale di rischio »;*

*al comma 3, la parola: « risetto » è sostituita dalla seguente: « rispetto »;*

*al comma 4, le parole: « con decreto il Presidente del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri » e dopo le parole: « il Ministro per gli affari regionali » sono inserite le seguenti: « e le autonomie ».*

*All'articolo 35:*

*al comma 1, capoverso 125-quater, secondo periodo, le parole: « legge 8 dicembre 2015, n. 208 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 28 dicembre 2015, n. 208 ».*

*All'articolo 36:*

*al comma 2:*

*alla lettera e), capoverso, secondo periodo, le parole: « l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR » sono sostituite dalle seguenti: « l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del FIR »;*

*alla lettera f), capoverso 501-bis, le parole: « nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto dei pertinenti principi dell'ordinamento nazionale e di quello dell'Unione europea ».*

All'articolo 37:

al comma 3, le parole: « sino a non oltre il » sono sostituite dalle seguenti: « fino a data non successiva al ».

All'articolo 40:

al comma 3, secondo periodo, le parole: « sono disciplinati » sono sostituite dalle seguenti: « sono disciplinate ».

All'articolo 41:

al comma 1, le parole: « , altresì, anche » sono sostituite dalla seguente: « anche ».

All'articolo 42:

al comma 1, le parole: « Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro dello sviluppo economico ».

All'articolo 43:

al comma 3, alinea, e al comma 4, le parole: « legge 19 gennaio 2019, n. 3 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 9 gennaio 2019, n. 3 »;

al comma 4-bis, le parole: « , delle associazioni di promozione sociale e delle imprese sociali sono prorogati fino al 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e delle associazioni di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il termine per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, è differito al 30 giugno 2020 ».

All'articolo 44:

al comma 1, le parole: « dall'entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 5, le parole: « secondo le disposizioni normative di cui di cui all'articolo 1, comma 703, lettera l), legge 23 dicembre 2014, n. 190 » sono sostituite

dalle seguenti: « secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 703, lettera l), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »;

al comma 9, le parole: « a fini » sono sostituite dalle seguenti: « al fine »;

al comma 10, lettera a), le parole: « al momento di entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « alla data di entrata in vigore »;

al comma 12, primo periodo, le parole: « di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « di entrata in vigore del presente decreto »;

al comma 13, terzo periodo, le parole: « Fondo e sviluppo e coesione » sono sostituite dalle seguenti: « Fondo sviluppo e coesione »;

al comma 14, dopo le parole: « Ministro per gli affari regionali » sono inserite le seguenti: « e le autonomie ».

All'articolo 46:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: « come modificato e integrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 » sono inserite le seguenti: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2017 »;

alle lettere a) e b), le parole: « sono abrogate » sono sostituite dalle seguenti: « sono soppresse ».

All'articolo 48:

al comma 1, le parole: « nonché gli impegni » sono sostituite dalle seguenti: « nonché degli impegni » e dopo la parola: « milioni », ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: « di euro ».

All'articolo 49:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « 5 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro »;

al comma 4, le parole: « e) le procedure » sono sostituite dalle seguenti: « d) le procedure ».

All'articolo 50:

Al comma 1, dopo le parole: di 111 aggiungere le seguenti: milioni di;

al comma 1, dopo le parole: « di 47 milioni di » è inserita la seguente: « euro »;

dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025;

al comma 2:

all'alinea, sostituire le parole: dal comma 1 del presente articolo e dal secondo periodo della lettera n) del presente comma con le seguenti: dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, dopo le parole: a 314,091 aggiungere le seguenti: milioni di, dopo le parole: a 317,891 aggiungere le seguenti: milioni di e dopo le parole: a 307,791 aggiungere le seguenti: milioni di;

alla lettera a), le parole: « 292,4 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2032 » sono sostituite dalle seguenti: « 292,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032 »;

alla lettera b), le parole: « di euro 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro per l'anno 2020 » e le parole: « di cui alla legge all'articolo 1, comma 6 della legge 27 dicembre 2013 n. 47 » sono so-

stituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 »;

alla lettera f), le parole: « milioni euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « milioni di euro » e dopo la parola: Fondo sono aggiunte le seguenti: di parte corrente;

alla lettera g), sostituire le parole: dal 2019 e 2021 con le seguenti: dal 2019 al 2021 e dopo la parola: Fondo aggiungere le seguenti: di conto capitale;

alla lettera h), sostituire le parole da: dell'autorizzazione fino alla fine della lettera con le seguenti: degli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

alla lettera i), dopo le parole: 12,833 milioni di euro aggiungere la seguente: annui, dopo le parole: 9,4 milioni di euro aggiungere la seguente: annui, sostituire le parole: Ministero dei trasporti con le seguenti: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo le parole: 3,433 milioni di euro aggiungere la seguente: annui, e le parole: « per anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2020 »;

alla lettera m), dopo le parole: al 2025 aggiungere le seguenti: , in termini di fabbisogno e di indebitamento netto;

alla lettera n), le parole: « corrisponde utilizzo » sono sostituite dalle seguenti: « corrispondente utilizzo » e il secondo periodo è soppresso;

alla lettera r), dopo le parole: « 5 milioni » sono inserite le seguenti: « di euro ».